

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23225** del registro di segreteria, promosso con atto di citazione depositato in data 5/5/2022 nella Segreteria della Sezione

DA

LA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA; domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Bucciarelli n.28, PEC: calabria.procura@corteconticert.it ;

PARTE ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

“ASSOCIAZIONE ANTIGONE – OSSERVATORIO SULLA NDRANGHETA”, con sede legale in Reggio Calabria, Via Cava Aloi SNC, C.F. 92057590801 e P.IVA 02838670806 in persona del suo attuale legale rappresentante, Antonia Bellocchio, nata a Reggio Calabria, il 08.01.1988 ed ivi residente in SDA Trapezi, n. 50 Ravagnese, 89131, rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Maria Gangemi (PEC:

	orlandomaria.gangemi@avvocatirc.legalmail.it), con domicilio eletto	
	presso lo studio sito in Reggio Calabria, via San Francesco di Paola n.	
	61/a;	
	PARTE CONVENUTA	
	avente ad oggetto risarcimento, in favore della Città Metropoli-	
	tana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, del danno era-	
	riale complessivamente pari ad € 507.065,00 , oltre rivaluta-	
	zione, interessi e spese di giustizia.	
	Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del giorno 13/3/2024, il P.M. nella	
	persona del S.P.G. Maria Gabriella Dodaro e l'Avv. Orlando Ma-	
	ria Gangemi per l'associazione Antigone, che concludevano	
	come da verbale di udienza.	
	FATTO	
	Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 5/5/2022, la Procura	
	regionale ha convenuto l'Associazione Antigone - Osservatorio	
	sulla <i>ndrangheta</i> (già individuata in epigrafe), nonché Claudio	
	Antonio LA CAMERA, nato a Reggio Calabria (RC) il 04.06.1965,	
	in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dell'Asso-	
	ciazione stessa dal 26.11.2007 al 6.4.2014 (arco temporale cui	
	l'attività d'indagine fa riferimento il presente giudizio), per sen-	
	tirli condannare al risarcimento, in favore della Città Metropoli-	
	tana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, del danno era-	
	riale complessivamente pari ad € 507.065,00 , oltre rivaluta-	
	zione, interessi e spese di giustizia.	
	2	

	Quanto alla notitia damni , la Procura regionale ha rife-	
	rito di aver ricevuto una segnalazione (prot. n. 0071052 del	
	02.03.2018) della Guardia di Finanza di danno erariale nei con-	
	fronti di LA CAMERA Claudio Antonio, rappresentante legale pro tem-	
	pore <i>dell'Associazione Antigone - Osservatorio sulla ndrangheta</i> ", rela-	
	tiva all'indebita percezione di contributi afferenti una serie di pro-	
	getti, finanziati con fondi <u>della Città Metropolitana di Reggio Ca-</u>	
	<u>labria</u> (già Provincia di Reggio Calabria) e <u>della Regione Calabria</u> ,	
	per danno erariale complessivo di € 539.660,13.	
	Nella RICOSTRUZIONE IN FATTO contenuta in cita-	
	zione, il danno riguarda i seguenti progetti:	
	A. progetti finanziati dalla Provincia di Reggio Calabria :	
	1) "Museo della 'ndrangheta - anno 2007; 2) "Museo della 'ndran-	
	gheta - anno 2009"; 3) "Museo della 'ndrangheta - anno 2010"; 4)	
	"Realizzazione del sistema di videosorveglianza; 5) "Museo della	
	'ndrangheta - Formazione partecipata - anno 2011"; 6) "A mani	
	libere"; 7) "A mani libere - Ristampa"; 8) "U.P.I. - Azione ProvincE-	
	Giovani - RI.GIO.CA. - ANNO 2010"; 9) "La ferita - 1° Sessione -	
	Seminario 22/25 novembre 2010'; 10) "La ferita - Vincere la	
	'ndrangheta - Seconda Sessione - anno 2011"; 11) "Arcipelago	
	della memoria - anno 2009";	
	B. progetti finanziati dalla Regione Calabria:	
	1) "Museo della 'ndrangheta - anno 2012"; 2) "Osservatorio per-	
	manente sulle misure di prevenzione"; 3) "Crimine Economie.	
	L'atto di citazione ha quindi proceduto l'esame di ciascuno dei	
	3	

		suddetti finanziamenti, nei termini di seguito specificati.	
		A. <u>Progetti finanziati dalla Provincia di Reggio Calabria</u>	
		<i>A1) "Museo della Ndrangheta - Anno 2007"</i>	
		Il progetto promosso dall'Associazione era principalmente ri-	
		volto ai giovani e prevedeva diverse attività di ricerca e studio,	
		dirette a dare rilievo al territorio con i simboli di una cultura	
		contrapposta a quella criminale.	
		Le attività previste, inserite quale fase iniziale di un piano trien-	
		nale di formazione, erano le seguenti (delibera n. 265 del	
		14.12.2007):	
		a) la produzione e l'acquisizione di materiale fotografico e do-	
		cumentario da allestirsi in maniera permanente in uno spazio	
		apposito creato per la durata dell'intero progetto;	
		b) la realizzazione di un convegno di presentazione del pro-	
		getto, previsto per marzo 2008, che prevedeva la direzione scien-	
		tifica del Prof. Luigi Maria Lombardi Satriani e del Prof. Fulvio	
		Librandi;	
		c) la presentazione del progetto in Germania, diretta ad un	
		pubblico che avesse vissuto le vicende legate alla strage di Dui-	
		sburg del 15 agosto 2007;	
		d) la conferenza conclusiva e programmatica, da tenersi a	
		Reggio Calabria, al termine del progetto, nel mese di novembre	
		2008;	
		e) la diffusione dei lavori svolti, mediante la pubblicazione di	
		un volume che raccogliesse l'insieme delle ricerche effettuate e	
		4	

	la realizzazione di un DVD del Museo.	
	L'Associazione ha presentato a rendiconto - in più soluzioni - un	
	totale di spese sostenute pari ad 79.950,70.	
	La Provincia di Reggio Calabria ha erogato il suddetto contributo	
	in sei tranches, tra le quali:	
	- dal progressivo n. 64 al n. 67, con atto di liquidazione n. 134	
	del 27.02.2009 e relativo mandato di pagamento n. 1618 del	
	02.03.2009, dell'importo di € 13.000,00;	
	- dal progressivo n. 68 al n. 69, con atto di liquidazione n. 258	
	del 31.03.2009 e relativo mandato di pagamento n. 2588 del	
	08.04.2009, dell'importo di € 4.746,80.	
	A fronte delle suddette spese rendicontate, in sede di accertamenti	
	di polizia giudiziaria, sono state rilevate una serie di condotte illecite	
	ascrivibili ai reati di <i>"Falsità ideologica commessa da privato in atto</i>	
	<i>pubblico"</i> , ex art. 483 c.p., nonché di <i>"Truffa ai danni dello Stato"</i> , ex	
	art. 640, comma 2, e <i>"Truffa aggravata per il conseguimento di ero-</i>	
	<i>gazioni pubbliche"</i> , ex art. 640-bis c.p., in capo a LA CAMERA Clau-	
	dio Antonio - nella sua qualità di rappresentante legale <i>pro-tempore</i>	
	<i>dell'Associazione Antigone - Osservatorio sulla 'ndrangheta"</i> .	
	Ai fini della quantificazione del danno erariale cagionato da que-	
	st'ultimo all'Ente erogatore, si riportano di seguito i documenti	
	di spesa contestati e le relative motivazioni:	
	a) con riferimento al documento di spesa di cui al progres-	
	sivo n. 69, per l'intero importo di € 1.190,00, in quanto la parte	
	ha ammesso - in sede di memorie difensive - di aver già richiesto	
	5	

	il rimborso della medesima fattura, di cui al progressivo n. 20,	
	in altro rendiconto del medesimo progetto;	
	b) in ordine alla fattura di cui al progressivo n. 67, è stato	
	portato a rendiconto un documento non emesso né sottoscritto	
	dal prestatore d'opera - che, peraltro, recava in calce una falsa	
	attestazione di avvenuta quietanza - al fine di percepire il rim-	
	borso del relativo importo dall'Ente, per un totale pari ad	
	4.000,00, traendo in inganno l'Ente erogatore.	
	Per quanto sopra, nell'ambito della progettualità in esame, si	
	delineano in capo alla parte profili di responsabilità amministra-	
	tiva, per aver cagionato un <i>danno erariale pari complessiva-</i>	
	<i>mente ad euro 5.190,00</i> (ascrivibile all'anno 2009).	
	A2) Museo della Ndrangheta - Anno 2009"	
	Il precedente progetto, avviato nel 2008, è stato oggetto di ulte-	
	riore finanziamento da parte della Provincia di Reggio Calabria	
	onde consentirne la prosecuzione. L'iniziativa - articolata in cin-	
	que fasi - prevedeva: a) la costruzione di uno spazio multime-	
	diale quale punto di riferimento per lo studio, l'analisi e la sen-	
	sibilizzazione sulla cultura omissiva e sopraffattiva della `ndran-	
	gheta e sulla demitizzazione dei valori mafiosi; b) Lo svolgi-	
	mento, nell'annualità in esame, di azioni concrete sui territori,	
	servendosi ad esempio di mostre temporanee e settimane aperte	
	con borse di studio offerte a studenti italiani e stranieri.	
	Per questa Iniziativa, l'Amministrazione con determinazione n.	
	23 del 02.12.2009, ha impegnato la spesa di € 40.000,00, nel	
	6	

	mentre l'Associazione Antigone ha presentato un rendiconto	
	dettagliato delle spese sostenute, per un importo complessivo	
	pari a 40.680,80.	
	La Provincia di Reggio Calabria, con atto di liquidazione n. 1 del	
	08.01.2010 e relativo mandato di pagamento n. 111 del	
	18.01.2010, ha erogato all'Associazione la somma di 39.350,00	
	(dal contributo originariamente richiesto, è stato sottratto l'im-	
	porto di € 650,00, direttamente liquidato dall'Ente alla società	
	<i>"Federico S.p.a." per il noleggio di due pullman).</i>	
	Con riguardo alle spese oggetto del rendiconto datato	
	15.12.2009, la Procura contesta una serie di documenti di	
	spesa, in quanto relativi a spese di fatto non sostenute alla data	
	in cui se ne chiedeva il rimborso, in particolare:	
	a) la fattura di cui al progressivo n. 2, recante il timbro "per	
	quietanza", per un importo di € 7.140,00, parte del quale	
	(€ 1.500,00) era stato saldato al fornitore in data successiva alla	
	quietanza; parte contestata dalla Procura come danno erariale	
	in quanto indebitamente richiesta;	
	b) la fattura di cui al progressivo n. 3, dell'importo di	
	€ 6.000,00 che recava - in calce - una falsa attestazione di av-	
	venuto versamento della somma, laddove il bonifico disposto a	
	favore del fornitore era di soli € 3.000,00, ed era stato eseguito	
	in data 27.01.2010 (successiva a quella di rendicontazione , il	
	15.12.2009); per detta condotta illecita, è stato contestato un	
	danno erariale pari ad € 6.000,00.	
	7	

	c) la fattura di cui al progressivo n. 4, ammontante ad €	
	9.500,00, relativo, come si dirà, ad una prestazione non retri-	
	buita in denaro ma con asserite controprestazioni della Associa-	
	zione; per tale violazione è stato contestato un danno erariale	
	pari ad 9.500,00;	
	d) la fattura di cui al progressivo n. 8, dell'importo di €	
	5.760,00, recante una falsa attestazione di avvenuto versa-	
	mento della somma, laddove risultava solo un bonifico disposto	
	a favore del fornitore per soli € 1.700,00 ed effettuato il	
	28.1.2010, dopo la presentazione del rendiconto (15.12.2009)	
	(il convenuto affermava di aver pagato la restante parte in con-	
	tanti); per tale violazione si contestava un danno erariale pari	
	ad € 1.700,00;	
	In conclusione, il complessivo <i>danno contestato per l'ini-</i>	
	<i>ziativa in questione risulta dunque pari ad € 18.700,00.</i>	
	A3) "Museo della ndrangheta - anno 2010"	
	Il progetto in esame prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un	
	impianto di videosorveglianza e messa in sicurezza dello stabile	
	adibito a sede dell'Associazione, che sarà oggetto di approfondi-	
	mento <i>infra</i> (cfr. A4).	
	L'Associazione, per la realizzazione di tale attività, ha presentato	
	a rendiconto - in più tranches - un totale di spese sostenute per	
	un importo complessivo pari a € 106.449,81.	
	La Provincia di Reggio Calabria ha erogato il suddetto contributo	
	in due tranches: a) dal progressivo n. 1 al n. 4, con	
	8	

	determinazione dirigenziale n. 90 del 15.06.2010 e relativo man-	
	dato di pagamento n. 5714 del 25.06.2010, dell'importo di €	
	50.000,00;	
	b) dal progressivo n. 5 ai n. 15, con determinazione dirigenziale	
	n. 128 del 06.08.2010 e relativo mandato di pagamento n. 7090	
	del 19.08.2010, dell'importo di € 50.000,00.	
	Con riguardo alle spese oggetto del rendiconto (datato	
	20.5.2010), la Procura contesta una serie di documenti di spesa,	
	in quanto relativi a rimborsi non spettanti. In particolare, la	
	Procura regionale ha articolato le contestazioni come di seguito	
	specificato:	
	a) spese non inerenti alla videosorveglianza e sovrappagate (di	
	cui alla perizia tecnico-economica redatta in sede penale) rela-	
	tive ai seguenti documenti:	
	- fattura n. 31 del 30.03.2010 (progressivo n. 1) emessa per un	
	totale di € 26.997,60, pagata per la minor somma di €	
	22.000,00, in tre date comunque successive alla presenta-	
	zione a rendiconto (20.05.2010) e sovrappagata per un im-	
	porto di € 10.802,40; in questo caso, è stato contestato un	
	<i>danno erariale di € 22.000,00</i> (comprendente anche l'importo	
	sovrappagato di 10.802,40);	
	- fattura n. 30 del 29.03.2010 (progressivo n. 2), emessa per	
	un totale di € 6.792,00, riferita a prestazioni e beni "non ine-	
	renti alle finalità del finanziamento" per il suo intero importo	
	e pagata dopo la presentazione a rendiconto (20.05.2010);	
	9	

	- fattura n. 37 del 06.04.2010 (vedasi progressivo n. 6) emessa per un totale di € 13.938,00, sovrappagata per un importo di € 2.544,00;	
	b) spese alla data del rendiconto non sostenute, relative alla fattura di cui al progressivo n. 4, emessa per un importo totale di € 2.200,00 ma pagata in data successiva alla presentazione del rendiconto: il <i>danno erariale contestato risulta pari ad euro 2.200,00.</i>	
	c) spese alla data del rendiconto non sostenute, relative alle fatture di cui ai progressivi nn. 3, 5, 7, 8 e 9 emesse per vari importi ma pagate dopo la presentazione del rendiconto: il danno erariale contestato – pari alla somma del fatturato - risulta complessivamente pari ad <i>euro 33.809,76.</i>	
	d) spese alla data del rendiconto non sostenute, relative alle fatture di cui ai progressivi nn. 12,13, e 14 emesse per vari importi ma pagate dopo la presentazione del rendiconto: il danno erariale contestato – pari alla somma del fatturato - risulta complessivamente pari ad <i>euro 5.604,00.</i>	
	e) spese relative a spese e prestazioni, rispettivamente non ancora sostenute e non ancora eseguite alla data del rendiconto non sostenute, relative alla fattura di cui al progressivo n. 15, emessa per l'importo di <i>euro 11.692,80</i> , contestato come danno erariale	
	A4) Realizzazione del sistema di videosorveglianza	
	Si tratta di un contributo (determinazione di spesa n. 207 del	
	10	

	16/12/2010) ulteriore (rispetto a quello sub 3) concesso all'As-	
	sociazione per la realizzazione del sistema di videosorveglianza.	
	In merito, l'Associazione Antigone - con nota del 12.01.2011 -	
	ha trasmesso il seguente rendiconto delle spese sostenute, per	
	un totale imponibile di € 100.274,84 + IVA di e 20.054,96.	
	A seguito di quanto rendicontato, con l'atto n. 10 del 19.01.2011	
	è stata disposta la liquidazione di € 120.000,00 a favore dell'As-	
	sociazione Antigone, somma poi erogata con il mandato di pa-	
	gamento n. 685 del 20.01.2011.	
	Allo	
	luce delle indagini effettuate dalla Guardia di finanza	
	e della perizia di stima dei beni (soprattutto con riferimento alla	
	fattura 1/2011 oltre citata), la Procura regionale ha contestato	
	un <i>danno erariale pari complessivamente ad € 113.341,80</i> , pari	
	alla somma degli importi di alcune delle n. 7 fatture presentate	
	per il rimborso, tutte recanti l'attestazione di avvenuta quie-	
	tanza, ma relative a forniture di beni e servizi e/o a spese non	
	ancora effettuate alla data del rendiconto (prestate e saldate –	
	talora solo in parte – successivamente al rendiconto), in specie:	
	(a) la fattura n. 1/2011 della D.I. "Elettro Service" (per l'im-	
	porto di 99.256,80 contestato integralmente come danno) ri-	
	sultata a seguito di appositi accertamenti:	
	- saldata in maniera parziale, per un ammontare complessivo	
	pari a € 51.500,00, comunque in varie date successive al rendi-	
	conto;	
	- relativa a prestazioni non ancora ultimate alla data di	
	11	

	rendiconto, a beni mai installati presso la sede dell'Associazione, ed a materiali il cui valore risulta (da esame peritale) so-	
	vrafatturato per € 68.721,60;	
	(b) la fattura n. 2/11 della "Open Lab S.r.l." (per un totale di	
	€ 12.000,00), pagata per intero in data 28.01.2011 (dopo la ren-	
	dicontazione);	
	(c) la fattura n. 12 della "Zenix soluzioni informatiche"	
	(emessa per un totale di € 1.785,00) pagata in data 03.02.2011	
	(dopo la rendicontazione);	
	(d) la fattura n. 14 di "Matteo Music Service" (emessa per un	
	totale di € 1.100,00), pagata solo in parte (per euro 800,00) in	
	data 22.03.2011 (dopo la rendicontazione).	
	A5) Museo della 'ndrangheta - Formazione partecipata -	
	anno 2011"	
	Il progetto, approvato dalla Giunta provinciale di Reggio Cala-	
	bria con delibera n. 129/2011 (previsione di spesa di	
	40.000,00), prevedeva la realizzazione di una conferenza, labo-	
	ratori teatrali e musicali, una visita al museo da parte di stu-	
	denti della provincia di Reggio Calabria, un viaggio della legalità	
	con relative borse di studio in collaborazione con l'Istituto Ita-	
	liano di Cultura di Vienna e la presentazione del volume "La Fe-	
	rita".	
	L'Associazione ha presentato un rendiconto delle spese soste-	
	nute per un importo pari a € 41.197,20, a seguito del quale la	
	Provincia ha liquidato (atto n. 132 del 4/5/2011) e quindi	
	12	

	pagato (mandato n.4392 del 4/5/2011) all'Associazione l'im-	
	porto di euro 40.000,00.	
	Con riguardo alle spese oggetto del rendiconto datato	
	15.12.2009, la Procura contesta un <i>danno erariale pari complessivamente ad € 19.266,80</i> , riferito ad una serie di fatture pre-	
	sentate a rimborso riferite a spese in tutto o in parte non soste-	
	nute alla data in cui se ne chiedeva il rimborso, in particolare:	
	a) la fattura di cui al progressivo 1, emessa per un totale di €	
	8.800,00 e quietanzata, pagata solo in parte (per euro 1.000,00,	
	corrisposti in data successiva a quella di rendicontazione, e per	
	€ 900,00 come compensazione di spese per vitto e alloggio, cir-	
	costanza mai rappresentata alla Provincia);	
	b) la fattura di cui al progressivo 2, emessa per un totale di €	
	4.000,00, pagata solo in parte (due versamenti per un totale di	
	€ 1.500,00) e solo dopo la rendicontazione (mentre la restante	
	parte sarebbe stata a compensato con attività svolte dall'asso-	
	ciatione nel corso dell'anno 2014", circostanza mai rappresen-	
	tata alla Provincia);	
	c) la fattura di cui al progressivo 3, emessa per un totale di €	
	466,80, pagata a mezzo bonifico dopo la rendicontazione (in	
	data 07.06.2011);	
	d) la fattura di cui al progressivo 4, emessa per un totale di	
	7.920,00, è stata pagata solo in parte e solo dopo la rendiconta-	
	zione.	
	A6) “A mani libere”	
	13	

	La Provincia di Reggio Calabria, con determinazione n.	
	148/2008, ha approvato il progetto “a mani libere”, (impegno	
	della somma di euro 18.000,00) al fine di “creare un confronto	
	tra fenomeni di violenza e sopraffazione in Germania e in Italia,	
	attraverso un lavoro di ricerca degli studenti della provincia di	
	Reggio Calabria, in modo da poter analizzare il fenomeno crimi-	
	nale attraverso un'indagine realizzata come una vera e propria	
	redazione giornalistica".	
	L'Associazione, per la realizzazione del progetto, ha presentato	
	a rendiconto - in più tranches - un totale di spese sostenute per	
	un importo pari a € 18.696,89; la provincia ha erogato detto	
	contributo con mandato di pagamento n. 2334 del 24/3/2009	
	(progressivi 1 e 2) per un importo di € 12.670,69, nonché con	
	mandato di pagamento n. 2588 del 08.04.2009 per un importo	
	di € 5.329,00.	
	Con riguardo a detto finanziamento, la Procura regionale ha	
	contestato la fattura di cui al progressivo n.1 di <i>euro</i> 6.670,69,	
	in quanto pagata in data 10/3/2009, successivamente alla ren-	
	dicontazione (avvenuta in data 27/2/2009).	
	A7) A mani libere - Ristampa	
	A seguito di istanza dell'associazione Antigone, la Provincia ha	
	autorizzato la ristampa di nuove copie del volume “A mani libere	
	2010", per l'importo di euro 12.500,00.	
	L'Associazione ha presentato a rendicontazione la fattura n.513	
	del 18/10/2010 della società Saraizen s.r.l. (pagata con due	
	14	

	bonifici del 18/11/2010 e 20/12/2010 rispettivamente di €	
	4.500,00 e € 8.000,00), a fronte della quale la Provincia ha	
	emesso due distinti mandati di pagamento, n. 9929 e 9930,	
	emessi entrambi in data 08.11.2010, rispettivamente di importo	
	pari rispettivamente a €1.177,00 ed € 11.323,00.	
	Poiché alla data della rendicontazione (18/10/2010) le fatture	
	non erano state saldate (mentre quella rendicontata recava at-	
	testazione di avvenuto pagamento, diversamente dalla copia ac-	
	quista presso la ditta Saraizen s.r.l.), la Procura regionale ha	
	contestato un <i>danno erariale di €12.500,40</i> .	
	A8) Azione ProvincEGiovani - RIGIO.CA. - ANNO 2010";	
	La Giunta provinciale, con delibera n.38/2008, ha approvato	
	una proposta progettuale sul tema della sicurezza stradale, in	
	esecuzione di un programma annuale di iniziative comuni in	
	materia di politiche giovanili, promosso dal Ministero per le Po-	
	litiche Giovanili e le Attività Sportive nonché dal Presidente	
	dell'UPI.	
	L'associazione Antigone, facendo seguito a determina provin-	
	ciale attuativa dell'iniziativa, ha chiesto l'accredito del contri-	
	buto per l'attività prestata, allegando, l'altro, la relativa fattura	
	(n.1 del 1/7/2010 emessa da Gatto Grazie Maria Rita) di spesa	
	ammontante a € 2.800,00; la Provincia ha quindi erogato il con-	
	tributo richiesto con mandato di pagamento n.6311 del	
	19/7/2010.	
	In proposito, la Procura regionale ha evidenziato che, per la	
	15	

	maggior parte del contributo (euro 1.904,00), la fattura è stata	
	pagata a mezzo bonifici (datati 8/9/2010 e 27/9/2010) in data	
	successiva alla rendicontazione (5/7/2010); pertanto, la parte	
	pubblica ha contestato un <i>danno erariale pari a euro 1.904,00.</i>	
	A9) "La ferita – I Sessione - Seminario 22/25 novembre	
	2010".	
	Il progetto prevedeva la realizzazione di un ciclo di incontri sulla	
	'ndrangheta da tenersi tra il 22 e il 25 novembre 2010.	
	La provincia ha deciso di aderire al progetto, impegnando con la	
	delibera n. 400 del 15.11.2010 e con la delibera n. 409 datata	
	18.11.2010 - rispettivamente l'importo pari a € 11.000,00, a va-	
	lere sul capitolo n. 326/2010 denominato "Attività di informa-	
	zione e comunicazione", nonché l'importo pari a € 10.000,00 a	
	valere sul capitolo di spesa 26214 denominato "Interventi Set-	
	tore Sociale", per un ammontare totale di € 21.000,00.	
	L'associazione Antigone, per la realizzazione di questo progetto,	
	ha presentato a rendiconto numerose fatture (progressivi da n.1	
	a n. 17), per un importo complessivo di euro 21.473,86.	
	La Provincia ha erogato il contributo con mandati di pagamento	
	n. 11277 del 16/12/2010 di euro 11.000,00 (progressivi da n.1	
	a n. 5) e n. 230 del 14/1/2011 di euro 10.000,00 (progressivi	
	da 6 a 17).	
	Con riguardo alle spese oggetto del rendiconto, la Procura con-	
	testa un <i>danno erariale pari complessivamente ad € 14.090,00,</i>	
	riferito ad una serie di fatture presentate a rimborso riferite a	
	16	

	spese non sostenute alla data in cui se ne chiedeva il rimborso	
	(e spesso non pagate per intero neanche successivamente), in	
	specie:	
	- alcune fatture allegate al rendiconto presentato in data	
	29.11.2010, ma tutte risultate pagate in date successive a	
	quella della rendicontazione, in particolare: (a) la fattura di cui	
	al progressivo n. 1, emessa per un totale pari a € 2.400,00; (b)	
	la fattura di cui al progressivo n. 2, emessa per un totale pari a	
	€ 2.000,00; (c) la fattura di cui al progressivo n. 3, emessa per	
	un totale pari a € 3.000,00; (d) la fattura di cui al progressivo n.	
	4, emessa per un totale pari a € 3.150,00;	
	- alcune fatture allegate al rendiconto presentato in data	
	03.01.2011, in particolare: (e) la fattura di cui al progressivo n.	
	8, emessa per un totale pari a € 2.080,00; (f) la fattura di cui al	
	progressivo n. 10, emessa per un totale pari a € 2.460,00.	
	A10) "La ferita - Vincere la 'ndrangheta - Seconda Sessione	
	- anno 2011".	
	Con nota del 16/11/2011, l'Associazione Antigone ha chiesto	
	un'anticipazione per il progetto internazionale di studio sulla	
	'ndrangheta "La zona grigia" (invece, denominato dall'Ente "Vin-	
	cere la 'ndrangheta - seconda sessione 2011"), da realizzarsi in	
	due parti, la prima dal 5 al 7 dicembre 2011, e la seconda dal	
	giorno 1 al 3 febbraio 2021.	
	La Provincia di Reggio Calabria, con la determina n. 36 del	
	22.11.2011, impegnava la somma di € 15.500,00 per la	
	17	

	realizzazione dell'iniziativa in parola e disponeva un'anticipa-	
	zione di € 7.500,00 prodromica alla liquidazione di un residuo	
	importo pari a € 8.000,00 a conclusione del progetto e presen-	
	tazione di regolare fattura.	
	In data 13/2/2012, l'Associazione Antigone trasmetteva alla	
	Provincia la relazione finale del progetto e le relative fatture (pro-	
	gressivi da n.1 a n.9), per un importo di euro 15.970,74, a fronte	
	della quali la provincia ha erogato all'associazione un contributo	
	di euro 15.500,00 (mandati di pagamenti n. 10203 del	
	13/12/2011 di euro 7.500,00 e n.2604 del 6/4/2012 di euro	
	8.000,00).	
	Con riguardo alle spese oggetto del rendiconto, la Procura con-	
	testa un <i>danno erariale complessivamente pari ad euro</i>	
	<i>15.129,00</i> , riferito ad una serie di fatture presentate a rimborso	
	riferite a spese non sostenute alla data in cui se ne chiedeva il	
	rimborso (e spesso non pagate per intero neanche successiva-	
	mente), in specie: a) la fattura di cui al progressivo 1 di euro	
	5.082,00; b) la fattura di cui al progressivo n.2, emessa per un	
	totale pari a 707,00; c) la fattura di cui al progressivo n. 3,	
	emessa per un totale pari a € 4.840,00 (tra l'altro saldata - tar-	
	divamente - solo in parte); d) la fattura di cui al progressivo n.8,	
	emessa per un totale pari a € 4.500,00.	
	<i>A11) "Arcipelago della memoria - anno 2009".</i>	
	Nell'ambito di un progetto in materia di politiche giovanili, nato	
	da una convenzione tra il Dipartimento della Gioventù della	
	18	

	Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione delle Province	
	d'Italia e finanziato dall'UPI e dalle tre provincie di Reggio Cala-	
	bria, Vibo Valentia e Messina, venivano assegnati ad Antigone	
	euro 99.200,00.	
	L'associazione, con nota del 30/11/2010, trasmetteva alla pro-	
	vincia di Reggio Calabria la fattura n. 1 del 29/11/2010 di euro	
	79.360,00; la somma è stata erogata in due tranches, la prima	
	(a titolo di acconto del 20%) con mandato di pagamento n. 4600	
	del 26.05.2010 e in assenza di documentazione giustificativa, la	
	seconda con mandato n. 10724 del 7/12/2010 di euro	
	79.360,00, liquidato a seguito di una ricevuta presentata	
	dall'Associazione de qua recante quale oggetto "Contributo per	
	saldo anticipazione progetto 'Arcipelago della memoria' - Azione	
	Province Giovani 2009 (U.P.I. e Ministero della Gioventù) di cui	
	l'Associazione Culturale Antigone associato al progetto è sog-	
	getto attuatore".	
	Secondo la Procura regionale, detta unica fattura non comprova	
	l'apporto dell'associazione al progetto né le spese sostenute a tal	
	fine, in violazione degli articoli 7 e 11 del disciplinare sottoscritto	
	tra l'associazione e la Provincia; inoltre, la documentazione a	
	comprova non è stata rinvenuta (pur avendo il La Camera rife-	
	rito di averla prodotta) dalla Guardia di Finanza negli uffici della	
	provincia.	
	Pertanto la procura regionale ha contestato quale <i>danno all'era-</i>	
	<i>rio l'intero importo di euro 99.200,00.</i>	
	19	

B. Progetti finanziati dalla Regione Calabria

B1) Museo della 'ndrangheta – anno 2012.

L'art. 6, comma 4, della L.R. n.27/2012 ha espressamente destinato uno stanziamento di euro 100.000,00 al Museo della 'Ndrangheta per le attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità".

A seguito della richiesta dell'associazione Antigone, il Dirigente del dipartimento regionale competente ha stanziato, con decreto n. 424/2012, la suddetta somma, chiedendo, con successiva nota n. 286396 del 29.08.2012, dettagliata rendicontazione comprensiva di tutti i documenti contabili (necessariamente intestati al beneficiario del contributo) e specificando le ipotesi di possibile revoca del finanziamento (tra cui anche la mancata trasmissione della documentazione completa).

A seguito di istanza di liquidazione dell'Associazione (corredata da documentazione contabile in "originale quietanzato" per un importo di euro 102.341,26), la Regione Calabria ha erogato il contributo in due tranches, con mandati di pagamento n. 21434 del 10/10/2012 (richiesta di rimborso del 31/8/2012, progressivi da n. 1 a 46) di euro 62.741,78 e n. 2661 del 22/1/2013 di euro 37.258,22 (richiesta di rimborso del 22.11.2012, progressivi da 47 in poi).

Con riferimento a questo contributo, la Procura contesta un danno erariale pari complessivamente ad euro 41.224,57, riferito ad una serie di fatture o ricevute presentate alla Regione, riferite

	a spese non sostenute alla data in cui se ne chiedeva il rimborso	
	(e spesso non pagate per intero neanche successivamente, oppure relative a prestazioni non effettuate), in specie:	
	a) il documento di cui al progressivo n. 53, per un totale di € 6.667,98, in parte relativo a beni non consegnati;	
	b) il documento (relativo a titolo di viaggio) di euro 1.031,57, portato a rimborso due volte (con i progressivi 49 e 55);	
	c) il documento di euro 847,00 (progressivo n. 17), già portato a rimborso alla Provincia di Reggio Calabria per la realizzazione di altro progetto;	
	d) la fattura di cui al progressivo n.8 (euro 2.700,00), pagato con assegno incassato dopo la rendicontazione e per prestazioni dubbie;	
	e) la fattura di cui al progressivo n.9 (euro 2.000,00), pagata con assegno incassato dopo il rendiconto e non tratto sul conto dell'Associazione;	
	f) la fattura di cui al progressivo n. 13 (euro 3.146,00), pagata con assegno mai incassato (asseritamente sostituito con bonifico);	
	g) la fattura di cui al progressivo 14 (Euro 9.000,00) pagata con due assegni privi di data e luogo di emissione, uno solo portato all'incasso e dopo la rendicontazione;	
	h) la ricevuta fiscale di cui al progressivo 22 (€ 1.200,00), pagata con assegno (dell'importo di € 960,00) incassato dopo la presentazione del rendiconto, nonché ad un modello F24 privo degli	
	21	

	estremi di versamento della ritenuta d'acconto (pari ad	
	€ 240,00);	
	i) la fattura di cui al progressivo 24 (€ 7.000,00) pagata con bo-	
	nifico successivo alla rendicontazione;	
	j) la fattura di cui al progressivo 47 (€ 1.200,00) pagata con as-	
	segno, privo di luogo e data di emissione mai pagato e asserita-	
	mente sostituito con bonifico, comunque effettuato in epoca di	
	gran lunga successiva a quella di rendicontazione;	
	k) i documenti di cui ai progressivi 59 e 60 (rispettivamente pari	
	ad € 5.000,00 e ad € 4.500,00) pagati con assegni privi di data	
	e luogo di emissione, tratti su conto corrente diverso da quello	
	dedicato al finanziamento e incassati dopo la presentazione del	
	rendiconto.	
	B2) Osservatorio permanente sulle misure di prevenzione.	
	Con l'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 69/2012, la Re-	
	gione ha autorizzato, per il 2013, la spesa di € 80.000,00, con-	
	tributo concesso all'associazione con decreto del dirigente com-	
	petente n. 66 del 18/2/2013, il quale chiedeva, con successiva	
	nota del 6.3.2013, una dettagliata rendicontazione comprensiva	
	di tutti i documenti contabili (necessariamente intestati al be-	
	neficiario del contributo) e specificando le ipotesi di possibile re-	
	voca del finanziamento (tra cui anche la mancata trasmissione	
	della documentazione completa).	
	Presentata dall'Associazione la rendicontazione (in più tran-	
	ches), la Regione ha erogato il contributo con 3 mandati, n.	
	22	

	14729 del 14.05.2013 di euro 32.494,79 (progressivi da n.1 a n.	
	37), n. 25036 del 08.10.2013 di € 37.699,34 e n. 26471 del	
	13.11.2013 di € 9.805,87.	
	Con riferimento a questo contributo, la Procura contesta un	
	<i>danno erariale pari complessivamente ad euro 28.625,00</i> , riferito	
	ad una serie di fatture o ricevute presentate alla Regione, riferite	
	a spese non sostenute alla data in cui se ne chiedeva il rimborso	
	(e spesso non pagate per intero neanche successivamente, op-	
	pure relative a prestazioni non effettuate), in specie:	
	(a) Spese documentate nel rendiconto presentato il 17.06.2013	
	ma sostenute successivamente:	
	1) fattura di cui al progressivo 39 (€ 3.600,00), pagata con asse-	
	gno bancario incassato in data 08.01.2014;	
	2) fattura di cui al progressivo 41 (€ 1.225,00) pagata con asse-	
	gno privo di data e luogo di emissione incassato in data	
	15.10.2013;	
	3) fattura di cui al progressivo 61 (€ 5.000,00), pagata con asse-	
	gno privo di data e luogo di emissione, incassato in data	
	15.10.2013;	
	4) fattura di cui al progressivo 63 (€ 1.000,00), pagata con asse-	
	gno privo di data e luogo di emissione, incassato in data	
	11.10.2013;	
	(b) Spese documentate nel rendiconto presentato il 15.04.2013	
	sulla base di fatture recanti in calce una quietanza non veritiera,	
	in quanto incassate successivamente:	

	1) fattura di cui al progressivo 35 (€ 8.000,00), pagata con due	
	assegni privi di data e luogo di emissione, incassati in data	
	30.12.2014;	
	2) fattura di cui al progressivo 36 (€ 2.500,00), pagata con asse-	
	gno, privo di luogo e data di emissione, asseritamente annullato	
	e sostituito con bonifico in data 21.05.2013 dell'importo di €	
	2.000,00, importo contestato come danno;	
	3) fattura di cui al progressivo 37 (euro 6.000,00), sulla quale	
	sono stati indicati gli estremi di pagamento, risulta allegata co-	
	pia fotostatica di un assegno privo di data e luogo di emissione	
	che - come dichiarato nelle memorie difensive - sarebbe stato	
	incassato in data 22.08.2014;	
	(c) Spese documentate nel rendiconto presentato il 17.06.2013	
	sulla base di fatture recanti in calce una quietanza non veritiera,	
	in quanto incassate successivamente:	
	1) ricevuta fiscale di cui al progressivo 69 (€1.000,00) pagata	
	con assegno, privo di luogo e data di emissione, asseritamente	
	annullato e sostituito con bonifico a favore del fornitore in data	
	27.12.2013 dell'importo di € 1.000,00;	
	2) ricevuta fiscale di cui al progressivo 70 (€ 1.000,00), pa-	
	gata con assegno, privo di luogo e data di emissione, successi-	
	vamente annullato e sostituito con due bonifici a favore del for-	
	nitore in data 26.11.2013 (di € 500,00) e in data 09.12.2013 (di	
	€ 300,00), a pagamento parziale del relativo documento, onde si	
	contesta unicamente la somma di € 800,00.	
	24	

B3) “Criminals economics”

Con l’art. 43, comma 2, della legge regionale n. 69/2012 (che tuttavia non individuava Antigone come beneficiaria) e a seguito di istanza dell’associazione Antigone, la Regione, con delibera di giunta n. 146 del 22/4/2013, ha autorizzato l’organizzazione, col supporto operativo di Antigone, di una conferenza internazionale nell’ottobre 2013 sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, con un finanziamento di € 100.000,00.

L’associazione ha rendicontato spese sostenute per euro 94.301,70, erogate dalla Regione Calabria in 4 tranches, ovvero con mandati di pagamento n. 20600 del 1/8/2013 (progressivi da n. 1 aa n. 25) per euro 31.970,31, n. 27165 del 28/11/2013 (progressivi da n. 26 a 59) di euro 20.145,65, n. 1408 del 27/1/2014 (progressivi da n. 60 a 81) per euro 24.577,64 e n. 5214 del 21/2/2014 (progressivi da n. 82 a 99) per euro 17.608,10.

La Procura regionale, dopo aver evidenziato l’avvenuta individuazione regionale in via diretta del beneficiario del contributo, ha rappresentato che il sig. La Camera ha rendicontato in data 11.07.2013 i documenti di spesa di cui ai progressivi dal n. 1 al n. 25, in data 30.10.2013 le fatture di cui ai progressivi dal n. 26 al n. 59, in data 19.12.2013 i progressivi dal n. 60 al n. 81 e in data 06.02,2014 quelli dal n. 82 al n. 99.

In relazione a detti documenti di spesa, la procura regionale ha contestato la seguente documentazione di spesa allegata ai

	predetti rendiconti:	
	(a) il documento di cui al progressivo n. 52 (€ 1.577,73), relativa	
	ad una spesa già inserita in altro progetto per un importo di €	
	154,75 (come confermato dallo stesso interessato);	
	(b) il documento cui al progressivo n. 54 (€ 1.500,00), relativo a	
	spesa pagata con assegno privo di data e luogo di emissione,	
	incassato dopo la presentazione del rendiconto;	
	(c) il documento di cui al progressivo n. 62 (€ 847,00), relativo a	
	spesa pagata con un assegno privo di data, effettivamente in-	
	cassato solo dopo la rendicontazione;	
	(d) il documento di cui al n. 80 della tabella (€ 1.305,43), relativo	
	a spesa pagata con assegno privo di data e luogo di emissione,	
	ed incassato solo dopo la rendicontazione;	
	(e) il documento di cui al progressivo n. 81 (€ 4.500,00), relativo	
	a spesa pagata con assegno privo di data e luogo di emissione,	
	incassato solo dopo la rendicontazione delle spese;	
	(f) il documento di cui al progressivo n. 98 (€ 1.500,00), relativo	
	a spesa pagata con assegno privo di data e luogo di emissione,	
	non ancora incassato alla presentazione del predetto rendi-	
	conto;	
	(g) i documenti di spesa di cui ai progressivi 60 e 61 ed al n.	
	progressivo 85, che recavano, in calce, un'attestazione di avve-	
	nuto pagamento non veritiera, in quanto:	
	– la ricevuta fiscale di cui al progressivo 60 (€ 2.000,00), risul-	
	tava pagata con assegno per un importo pari a €1.600,00, privo	
	26	

	di data e luogo di emissione ed incassato dopo la rendicontazione, mentre € 400,00 di ritenuta di acconto erano stati versati	
	con F24;	
	- la ricevuta fiscale di cui al progressivo 61 (€ 2.000,00), risultava pagata con assegno per un importo pari a € 1.600,00, privo	
	di data e luogo di emissione ed incassato in data 21.02.2014 e	
	cioè in epoca successiva a quella di rendicontazione, mentre €	
	400,00 di ritenuta d'acconto erano (stati versati con F24;	
	- il documento fiscale di cui al progressivo 85 (euro 2.115,00),	
	risultava pagato con assegno - privo di data e luogo di emissione	
	- incassato dopo la rendicontazione.	
	In definitiva, la Procura regionale ha complessivamente	
	ritenuto di dover contestare un danno erariale di euro	
	507.065,00 , notificando INVITO A DEDURRE ex art. 67 c.g.c.	
	sia all'Associazione Antigone che al sig. La Camera Claudio Antonio che all'associazione Antigone.	
	Solo l'associazione ha presentato deduzioni difensive , che tuttavia la Procura regionale non ha ritenuto persuasive.	
	La Procura regionale ha quindi emesso atto di citazione	
	nei riguardi dei suddetti soggetti, sostenendo in DIRITTO che i	
	convenuti avrebbero dolosamente giustificato le spese sostenute	
	nell'ambito dei progetti, presentando a rendiconto all'Ente erogatore - per ciascuna manifestazione - documenti fiscali non veritieri, predisposti o perfezionati ad hoc per ottenere i contributi	
	di cui trattasi, così distraendo i contributi medesimi dalle	
	27	

	finalità per cui erano stati concessi.	
	La condotta dei convenuti avrebbe anche concretizzato un'ipotesi di occultamento doloso del danno ai fini della prescrizione	
	(ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994), il cui dies a quo	
	andrebbe individuato nella data di modifica dell'imputazione penale	
	(31/5/2018), ovvero alla data di trasmissione della notizia	
	di danno da parte della GDF (2/3/2018) ovvero ancora alla data	
	del precedente decreto che ha disposto il giudizio in sede penale	
	(1/1/2017); inoltre, la Provincia si sarebbe costituita in detta	
	sede in data 10/1/2017.	
	La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo la condanna	
	dei convenuti, in via solidale, al pagamento dell'importo complessivo di euro 507.065,00, dei quali euro 389.323,25 a vantaggio della Città metropolitana di Reggio Calabria ed euro	
	117.741,75 a beneficio della regione Calabria.	
	* * *	
	Con <u>memoria del 22 novembre 2022</u> , si è costituita l' <u>Associazione Antigone</u> , rappresentata e difesa dall'avv. Orlando	
	Maria Cangemi, il quale ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità , considerato	
	che i fatti si riferiscono agli anni dal 2009 al 2014 (anche la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale risale al 4/11/2016),	
	che l'invito dedurre (primo atto interruttivo) è stato notificato	
	soltanto in data 27/12/2021 e tenuto conto che la Regione Calabria e la provincia di Reggio Calabria non si sarebbero	
	28	

costituite parte civile nel relativo procedimento penale.

Non potrebbe altresì riscontrarsi un ***occultamento doloso del danno***, non avendo il La Camera mai rendicontato assegni, bonifici o estratti conto falsi nonché considerato che non risulta alcun fonte normativa o provvedimentale secondo cui il pagamento delle fatture sarebbe stata una condicio sine qua non per l'esigibilità del contributo.

Con riguardo al **merito** della vicenda, la difesa ha sostenuto che le somme sono state erogate (seppure alcune a distanza di uno o due mesi dalla liquidazione) ai fornitori e i contributi sono stati impiegati per la realizzazione dei progetti finanziati (non vi sarebbe dunque danno erariale), come peraltro riconosciuto dalla sentenza penale di primo grado.

L'Associazione ha quindi **concluso** chiedendo il rigetto del ricorso ovvero di dichiarare, comunque e/o in subordine l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 1 co. 2 legge 20/1994, con Vittoria di spese e competenze di giudizio.

* * *

Con **memoria del 21/1/2022**, si è costituito il sig. **Claudio Antonino La Camera**, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Micali, il quale ha eccepito anzitutto l' **omessa notificazione dell'invito a dedurre e della citazione**, evidenziando di aver trasferito la residenza a Berlino dal 2014 in via Kantstrasse 26, di essersi iscritto all'Aire di Berlino il 4 febbraio 2015 e di aver nuovamente trasferito la residenza a Berlino in Kantstrasse

	63/HS4 OG Rechts, e riferendo di aver avuto notizia della cita-	
	zione dall'associazione Antigone cui si era rivolto per avere in-	
	formazioni sul procedimento penale pendente, peraltro recente-	
	mente conclusosi con assoluzione nel merito perché il fatto non	
	sussiste relativamente al capo II dell'imputazione (non confe-	
	renza delle attività svolte con i progetti finanziati), con la decla-	
	ratoria di prescrizione per altri capi di imputazione e con con-	
	danna limitatamente al progetto criminal economics (su cui	
	pende appello).	
	In punto di fatto , la difesa ha premesso che soltanto due delle	
	richieste di liquidazione contestate recano la dizione “spese so-	
	stenute”, mentre per le altre rendicontazioni il La Camera	
	avrebbe “semplicemente documentato fiscalmente e material-	
	mente le attività svolte e non contestate e quindi le spese matu-	
	rate ai sensi di legge” (talvolta si sarebbe trattato di meri acconti	
	su “spese e progetti realizzandi”).	
	La difesa ha inoltre replicato, per ciascun progetto, alle argo-	
	mentazioni attoree, secondo quanto si dirà nel prosieguo.	
	Nel merito , quanto alla conferenza delle spese sostenute e	
	alla ritenuta distrazione del finanziamento , ha evidenziato:	
	- l'avvenuta <u>assoluzione nel merito in sede penale</u> ;	
	- l' <u>incompletezza dell'indagine della GDF</u> , avendo i militari ac-	
	quisito meticolosamente la documentazione contabile ma non	
	anche quella relativa all'attività compiuta, peraltro oggetto di ve-	
	rifica da parte degli enti finanziatori (peraltro quasi sempre	
	30	

	l'associazione sarebbe stata tenuta soltanto alla produzione di	
	relazioni sulle attività svolte e di rendicontazioni finali);	
	- lo <u>scopo dell'attività associativa svolta</u> , che è di attuazione di	
	interessi pubblicistici. In particolare, la difesa ha evidenziato	
	che l'associazione ha recepito statutariamente gli obiettivi di un	
	accordo istituzionale del 2008 tra provincia di Reggio Calabria,	
	Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria e dalle Università	
	della Calabria e di Roma La sapienza, con cui si è attivato il	
	museo della ndrangheta, di cui l'associazione è ente operativo;	
	inoltre, a seguito di modifiche statutarie, l'Associazione ha rece-	
	pito un protocollo istituzionale per l'istituzione di un osservato-	
	rio sulle misure di prevenzione siglato il 16/11/2012 tra Tribu-	
	nale e Procura di Reggio Calabria, i vertici delle Forze di polizia	
	reggine l'Università mediterranea e la Camera Penale di Reggio	
	Calabria, con possibilità, prevista dallo statuto (art.2), di coge-	
	stire iniziative con altri enti, come avvenuto con il protocollo di	
	intesa con la regione per la realizzazione del Museo della ndran-	
	gheta (con finanziamento a carico di quest'ultima) e con la Pro-	
	vincia, iniziativa finanziata con l'art.4 comma 4 della legge re-	
	gionale n.8/2010 (analogamente, l'osservatorio sulle misure di	
	prevenzione, finanziato con l'art.43 della legge regionale n.	
	69/2012, cui ha fatto seguito la delibera di G.R. n. 146/2013	
	concernente una conferenza internazionale sulla confisca dei	
	beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale, in	
	cui la giunta decide di avvalersi ("si avvalga del supporto	
	31	

	operativo e gestionale”) dell’associazione Antigone, che già cura	
	l’osservatorio permanente.	
	Inoltre, quanto alle <u>modalità di rendicontazione della spesa</u> , la	
	difesa, sulla base dell’esame della normativa regionale contabile	
	(artt. 5 e 6, artt. 42-45 L.R.Calabria n. 8/2002), ha sostenuto	
	che “le condizioni stabilite nel caso di contributi erogati a favore	
	dell'Associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta di	
	Reggio Calabria sono quelle relative all'esistenza dell'impegno di	
	spesa approvato a seguito di specifica disposizione inserita nella	
	legge di bilancio in favore proprio della predetta Associazione, e	
	non già in base alla ripartizione di una somma iscritta sì in bi-	
	lancio ma destinata genericamente a tutte le iniziative aventi ri-	
	levanza sociale o culturale”, alle quali ultime soltanto si appli-	
	cherebbe la delibera G.R. n. 770/2010; si tratterebbe in so-	
	stanza di somme che la Regione porrebbe “a priori” a disposi-	
	zione degli enti richiedenti per finalità di interesse generale (si	
	tratterebbe di “cogestione” secondo statuto associativo), con li-	
	quidazione secondo la legge regionale n.8/2002 e la delibera di	
	giunta n. 335/2009 di cui alla legge reg. n. 27/2012 così si	
	esprime: “ <i>non si ritiene sia soggetto alle procedure e ai requisiti</i>	
	<i>previsti per le erogazioni di contributi per attività artistico-cultu-</i>	
	<i>rali.....”.</i>	
	La difesa ha peraltro sostenuto analoga tesi anche con riguardo	
	ai finanziamenti della Provincia, per i quali non si applicherebbe	
	l’art. 12 della legge n.241/1990, ma semmai l’art. 15 della	
	32	

	medesima legge sul procedimento nonché il regolamento di con-	
	tabilità dell'Ente e l'art.184 del Tuel, avendo la sostanza di pre-	
	stazione di servizi affidati ad Antigone quale soggetto operativo	
	del Museo della ndrangheta.	
	In definitiva, secondo la difesa, non avrebbe fondamento la tesi	
	attoreale secondo cui il diritto di Antigone verso l'Ente pubblico	
	sorgerebbe non già con l'effettuazione della prestazione ma con-	
	testualmente all'estinzione dell'obbligazione che vincola l'asso-	
	ciatione al fornitore (si fa un parallelismo con l'appalto), anche	
	nel caso questi abbia emesso fattura (cosa che testimonierebbe	
	l'effettuazione della prestazione).	
	Ad ogni modo, quanto alla <u>concreta destinazione dei contributi</u> ,	
	la difesa ha sostenuto che tutti i contributi sono stati impiegati	
	per le attività istituzionali dell'Associazione e degli enti pubblici	
	in questione, che non vi sarebbe stato alcun artificio o raggiro	
	nella rendicontazione e che comunque non vi sarebbe alcun	
	danno erariale.	
	Inoltre, secondo la difesa, <u>mancherebbero il dolo e la colpa grave</u> ,	
	tenuto conto della corretta previsione dello stanziamento in bi-	
	lancio e della congruità ed effettiva realizzazione dei progetti fi-	
	nanziati (la Regione, infatti, non si è costituita parte civile, men-	
	tre la Provincia l'ha inizialmente fatto, salvo revocarla nel pro-	
	sieguo).	
	La difesa ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione del di-	
	ritto al risarcimento dei danni all'erario (considerata la	
	33	

mancata notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione), sostenendo l'assenza di occultamento doloso , considerato che il La Camera non ha mai allegato assegni emessi in favore dei fornitori, o estratti conti bancari falsificati o copie falsificate e/o artefatte di bonifici effettuati, e d'altra parte le amministrazioni, ove fosse fondata la tesi attorea, non avrebbero dovuto liquidare tutte le fatture in cui non v'era indicazione di avvenuto pagamento. (il dies a quo sarebbe da individuare nei pagamenti all'associazione).

La difesa ha quindi **concluso** chiedendo di respingere la domanda attorea e di dichiarare comunque e/o in subordine l'intervenuta prescrizione quinquennale, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

* * *

Con **sentenza-ordinanza n. 43/2023** del 6/4/2023, questa Corte ha **dichiarato inammissibile l'atto di citazione** per difetto di valida notifica dell'invito a dedurre con riguardo al **convenuto La Camera** (compensando le relative spese processuali), ha respinto, con riguardo alla convenuta Antigone – osservatorio sulla ndrangheta, l'eccezione di prescrizione, demandando all'Agenzia delle Entrate (con l'eventuale ausilio della Polizia di Stato) l'adempimento di accertamenti istruttori, relativamente a quattro delle fatture contestate.

* * *

Con **relazione prot. n. 153700 del 15/11/2023**, l'Agenzia

	delle entrate ha inviato la relazione peritale-estimativa defini-	
	tiva, che ha tenuto conto della relazione fornita dalla Polizia di	
	Stato Zona Telecomunicazioni Calabria e delle osservazioni rese	
	in contraddittorio dal convenuto.	
	* * *	
	Con memoria del 19/2/2024 , la difesa di Antigone ha prelimi-	
	narmente ribadito considerazioni già svolte nella memoria di co-	
	stituzione (somme utilizzate per progetti effettivamente svolti,	
	peculiarità del procedimento di rendicontazione, mancanza di	
	danno patrimoniale) e ha richiamato la recente sentenza penale	
	n. 579/2023 (tuttavia non versata in atti) che avrebbe disposto	
	la revoca della confisca.	
	Inoltre, la parte convenuta ha avanzato osservazioni sull'accer-	
	tamento tecnico espletato, ovvero che il certificato di collaudo e	
	la relazione tecnica dell'impianto erano di competenza del forn-	
	tore, che il sistema di sorveglianza era finalizzato anche a ga-	
	rantire la sicurezza dei locali, che non sarebbe stata necessaria	
	alcuna scheda progetto (mancanza che sarebbe ascrivibile al	
	funzionari degli enti pubblici), che il prezzario regionale non co-	
	stituirebbe riferimento adeguato per la verifica di congruità dei	
	prezzi (tanto più trattandosi di acquisti risalenti al 2013).	
	La difesa di Antigone ha quindi concluso chiedendo il rigetto	
	della domanda attorea, ovvero, in via graduata, ovvero comunque	
	e/o in subordine di dichiarare prescritta l'azione di responsabi-	
	lità, con vittoria di spese e competenze di giudizio.	
	35	

* * *

All' **udienza del 13 marzo 2024**, le parti hanno ulteriormente illustrato e confermato le rispettive argomentazioni difensive a conclusioni, come da verbale d'udienza.

Il Pubblico Ministero, nel riportarsi alle deduzioni ed alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, e nella precedente udienza del 4/12/2022, ha chiesto in subordine, relativamente ai danni relativi al progetto Museo della 'ndrangheta del 2010, la condanna nella misura minore individuata nella ctu depositata dall'Agenzia delle Entrate.

L'Avvocato Orlando Gangemi, nel riportarsi alle memorie depositate ed alle conclusioni rassegnate, ha affermato non sussistere alcun danno erariale, come anche accertato nella sentenza n. 579/2023 della Corte d'Appello, non esibita in giudizio, per la cui acquisizione chiedeva rinvio.

Quindi, non concesso il rinvio per opposizione del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

[1] In via preliminare, va evidenziato che resta insindacabile nel presente giudizio quanto già statuito nella sentenza-ordinanza n. 43/2023 del 6/4/2023 in ordine alla posizione del convenuto La Camera ed al rigetto dell'eccezione di **prescrizione**, nuovamente riproposta dalla difesa di Antigone nella memoria depositata per l'udienza odierna.

[2] Con riguardo al **merito**, occorre partitamente esaminare le

	singole iniziative finanziate, suddivise tra contributi provinciali	
	e regionale, dando conto, per ciascun contributo, delle specifi-	
	che contestazioni mosse dalla Procura regionale e delle difese	
	avanzate dalle parti, comprese quelle del sig. La Camera (per il	
	quale l'azione è stata dichiarata inammissibile), che ha comun-	
	que prodotto documentazione in ordine a buona parte delle po-	
	ste contestate.	
	[2.1] Contributi provinciali	
	[2.1.1] La disciplina sulle spese per erogazione di contributi	
	della Provincia di Reggio Calabria	
	Come noto, la concessione dei contributi erogati dalla Provincia	
	di Reggio Calabria è disciplinata, innanzitutto, dal D. Lgs. 18	
	agosto 2000, n. 267, nonché dal "Regolamento di Contabilità"	
	approvato con Deliberazione n. 96 del 28.11.2002 del Consiglio	
	Provinciale di Reggio Calabria e dal "Regolamento per la conces-	
	sione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e	
	privati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990", approvato	
	con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 del	
	28.12.1995.	
	Innanzitutto, in via generale, <u>l'art. 184 del TUEL</u> prevede che la	
	liquidazione, fase del procedimento di spesa con cui “in base ai	
	documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del	
	creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei	
	limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto” (comma	
	1), competente all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento	
	37	

	ed è disposta “sulla base della documentazione necessaria a	
	comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro ope-	
	rato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla	
	rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai	
	termini ed alle condizioni pattuite” (comma 2); inoltre, il comma	
	3 prevede che “L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsa-	
	bile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giu-	
	stificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finan-	
	ziario per i conseguenti adempimenti”.	
	Del pari, la suddetta <u>Deliberazione del Consiglio provinciale n. 96</u>	
	<u>dei 28.11.2002</u> (recante regolamento di contabilità - pro tempore	
	vigente - della Provincia di Reggio Calabria) prevede (art. 36) che	
	“alla liquidazione delle spese si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 184 del TUEL”.	
	Infine, la <u>delibera del Consiglio provinciale n. 126 del 28.12.1995</u>	
	(nel testo pro tempore vigente) prevede, tra l'altro, che nessun	
	finanziamento o beneficio economico poteva essere concesso al	
	di fuori di quanto previsto dallo stesso Regolamento (art. 1, 2°	
	comma) e che l'erogazione delle provvidenze per contributi per	
	<u>attività specifiche e/o iniziative</u> doveva avvenire a seguito di	
	"presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati	
	conseguiti e sulle spese sostenute" (art. 8, comma 1, lett. b)].	
	Ritiene il Collegio che questa (quella relativa a contributi per at-	
	tività o iniziative specifiche, quand'anche vi siano convenzioni),	
	e non già quella in materia di appalti, sia la disciplina	
	38	

	amministrativo – contabile relativa alle erogazioni per l’insieme	
	dei contributi provinciali in questione, indipendentemente	
	dall’eventualità che i fondi erogati dalla provincia siano stati ad	
	essa trasferiti da parte di enti diversi. Di conseguenza, la ero-	
	gazione di somme a fronte di fatture quietanzate (e quindi atte-	
	stanti spese sostenute per prestazioni eseguite) diviene indebita	
	(e costituisce danno) qualora tale documentazione non sia con-	
	forme al vero, in quanto la spesa non è stata ancora sostenuta	
	e/o la prestazione non è stata ancora eseguita	
	Pertanto, in via generale, l’eventuale documentazione attestante	
	spese depositata dopo la rendicontazione, eventualmente ver-	
	sata agli atti dell’amministrazione o del presente giudizio da	
	parte dei convenuti, non può esimerli da responsabilità, doven-	
	dosi tale documentazione allegare alla rendicontazione prima	
	dell’erogazione dei contributi.	
	Tanto, a meno che a detta documentazione postuma si associ la	
	prova, da parte dei convenuti, dell’utilità (nell’an e nel quantum)	
	ricevuta dall’amministrazione e/o dalla collettività ammini-	
	strata ai sensi del disposto dell’1, comma 1 bis, della	
	l.n.20/1994 (come modificato dall’art.17, comma 30-quater, del	
	d.l.n.78/2009, conv. dalla l.n.102/2009).	
	Detta norma presuppone tuttavia, per come chiarito dalla giuri-	
	sprudenza contabile, l’identità della condotta causalmente de-	
	terminante sia il danno che il vantaggio.	
	Inoltre e soprattutto, secondo giurisprudenza contabile	
	39	

	consolidata (di recente, Sez. II Appello, sent. n. 216/2023)	
	l'onere di provare l'esistenza di un risultato utile e vantaggioso	
	grava sempre, in virtù del principio dispositivo in materia di	
	prova ex art.2697 c.c. e 115 c.p.c., sulla parte che invoca la	
	“compensatio”, in quanto finalizzata a ridurre il quantum del	
	danno giudizialmente accertato; prova (sia nell'an che nel quan-	
	tum) che nel caso di specie i convenuti si sono limitati a dare	
	per scontata, senza addurre adeguati elementi di prova.	
	[2.1.2] Le singole fattispecie	
	Tanto premesso in generale, possono ora esaminarsi le singole	
	fattispecie contestate di erogazioni a carico della Provincia.	
	A 1) "Museo della Ndrangheta – Anno 2007"	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto, lett.A1):	
	il progetto promosso dall'Associazione era principalmente	
	rivolto ai giovani e prevedeva diverse attività di ricerca e studio,	
	dirette a dare rilievo al territorio con i simboli di una cultura	
	contrapposta a quella criminale;	
	per queste attività l'Associazione ha presentato a rendi-	
	conto - in più soluzioni - un totale di spese sostenute pari ad	
	79.950,70 e la Provincia di Reggio Calabria ha erogato il sud-	
	detto contributo in sei tranches, tutte nel 2009.	
	Peraltro, secondo la contestazione attorea tali erogazioni	
	sarebbero avvenute sulla base di una serie di documenti di	
	spesa, oltre precisati, che non davano titolo a contribuzione al-	
	cuna, vuoi per la loro falsità, vuoi in quanto già ammessi a	
	40	

	rimborso (tanto che in sede penale si contestavano falso ideolo-	
	gico e truffa). In particolare, ai fini della quantificazione del	
	danno erariale cagionato dall'Associazione all'Ente erogatore, la	
	Procura regionale ha contestato i seguenti documenti di spesa,	
	con le seguenti motivazioni:	
	a) con riferimento al documento di spesa di cui al progres-	
	sivo n. 69, per l'intero importo di € 1.190,00, in quanto la par-	
	te ha ammesso - in sede di memorie difensive - di aver già ri-	
	chiesto il rimborso della medesima fattura (n. 54/2008), di cui	
	al progressivo n. 20, in altro rendiconto del medesimo progetto;	
	b) in ordine alla fattura di cui al progressivo n. 67 (compenso	
	al sig. Fulvio Librando per collaborazione occasionale prestata	
	dal 2/1/2008 al 30/6/2008 per la ricerca realizzata per il pro-	
	getto Museo della ndrangheta), è stato portato a rendiconto un	
	documento non emesso né sottoscritto dal prestatore d'opera -	
	che, peraltro, recava in calce una attestazione non veritiera di	
	avvenuta quietanza - al fine di percepire il rimborso del relativo	
	importo dall'Ente, per un totale pari ad 4.000,00, traendo in in-	
	ganno l'Ente erogatore.	
	Per quanto sopra, nell'ambito della progettualità in esame, la	
	Procura regionale ha contestato ai convenuti un danno erariale	
	pari complessivamente ad euro 5.190,00 (ascrivibile all'anno	
	2009).	
	Nelle memorie difensive, il sig. La Camera ha riferito che, per	
	quanto riguarda l'importo di euro 1.190,00, egli avrebbe portato	
	41	

	a rendiconto per due volte la medesima spesa in quanto il sig.	
	Hampell (fornitore) avrebbe erroneamente inviato per due volte	
	la medesima fattura, producendo in ogni caso documentazione	
	della provincia da cui si evince l'avvenuta restituzione dell'im-	
	porto; pertanto, il rilievo deve ritenersi superato in parte qua,	
	per sopravvenuta assenza del danno erariale contestato.	
	Con riguardo all'importo contestato di euro 4.000,00, la difesa	
	del La Camera ha sostenuto che il documento non risulta pro-	
	dotto nel fascicolo dell'accusa. Anzi, il prof. Librando avrebbe	
	firmato un contratto (allegato 10 alla memoria) rispetto al quale	
	il convenuto ha prodotto alcuni bonifici, tra cui uno di euro	
	2.000,00 datato 1/4/2009).	
	In ogni caso, la difesa ha evidenziato che "il progetto è stato re-	
	golarmente attuato ed eseguito ma anche che i contributi liqui-	
	dati risultano regolarmente e tutti impiegati per saldare le spese	
	approvate e documentate in termini di congruità e conferenza".	
	Anche per questo contributo, stante l'assenza in atti della docu-	
	mentazione invocata a supporto dalla Procura regionale, i rilievi	
	attorei non possono essere condivisi.	
	A 2) "Museo della Ndrangheta - Anno 2009".	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto, lett. A2)	
	il progetto è stato ripreso in considerazione dalla Provincia di	
	Reggio Calabria ed aggiornato con nuove attività (con la delibera	
	di giunta n. 389 del 11/11/2009), rifinanziato con € 40.000,00	
	(con determina di impegno di spesa n. 23 del 2.12.2009) e	
	42	

	beneficiario di contributi per € 39.350,00 (liquidati e pagati con	
	atti del 2010) a fronte di un rendiconto complessivo per	
	€ 40.680,80. Anche in tal caso, secondo la Procura, la richiesta	
	di erogazione si è fondata su fatture che non davano titolo a	
	rimborso, nei sensi che seguono.	
	a) Anzitutto, il convenuto ha accluso al rendiconto datato	
	15.12.2009, la fattura di cui al progressivo n. 2, recante il tim-	
	bro "per quietanza", attestando che il relativo importo - pari ad	
	7.140,00 - era stato saldato al fornitore. Di fatto, lo stesso rap-	
	presentante della "The Working Party, Bernhard Plassmann",	
	nella "dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore" (re-	
	cante data 11.08.2015 ed esibita dalla parte in sede di memorie	
	difensive) ha confermato di aver ricevuto un bonifico di euro	
	1.500,00, a parziale estinzione del debito, in data 27.01.2010,	
	cioè in data successiva a quella di trasmissione del predetto do-	
	cumento all'Ente erogatore. Plassmann ha, inoltre, confermato	
	mediante la suddetta liberatoria, quanto dichiarato dalla parte	
	nelle memorie difensive, ovvero di aver ricevuto la restante parte	
	del pagamento in contanti (pur non specificando in che data).	
	Inoltre, alla falsa attestazione nel citato documento di spesa si	
	aggiunge la dichiarazione non veritiera del Sig. LA CAMERA che,	
	all'interno della lettera di trasmissione del rendiconto, dichia-	
	rava di allegare le "spese sostenute". Per tale violazione, La Pro-	
	cura regionale ha contestato un danno erariale pari ad €	
	1.500,00, in quanto non è stato possibile determinare che	
	43	

	l'eventuale pagamento della restante parte sia avvenuto in epoca successiva alla rendicontazione.	
	In proposito, la difesa del La Camera ha sostenuto che la dizione “spese sostenute” compare nella lettera di trasmissione del rendiconto, ma non nel rendiconto medesimo, il che dimostrerebbe che “il riferimento è a semplici documenti prodotti per spese maturate”; inoltre il convenuto ha prodotto dichiarazione liberatoria del fornitore secondo cui l’intero importo sarebbe stato pagato.	
	La contestazione attorea deve essere condivisa (danno contestato euro 1.500,00), considerata la già richiamata disciplina in materia di contributi erogati dall’Ente.	
	b) Inoltre, il Sig. LA CAMERA - in sede di memorie difensive - dichiarava di aver regolarmente saldato la fattura di cui al progressivo n. 3, senza indicare la data e la modalità di pagamento. Tuttavia, in sede di presentazione del rendiconto di spese, il suddetto documento recava - in calce - una attestazione non veritiera di avvenuto versamento della somma. Infatti, il bonifico disposto a favore del fornitore per € 3.000,00, peraltro inferiore rispetto al totale fattura (€ 6.000,00), veniva eseguito in data (27.01.2010) successiva a quella di rendicontazione (15.12.2009), dato confermato dalle dichiarazioni del fornitore a seguito di controllo incrociato. Quest'ultimo, in quella sede, aveva esibito un resoconto dei pagamenti, dal quale si evinceva che la restante parte del pagamento era stata effettuata in	
	44	

	contanti, in più soluzioni. In considerazione del fatto che la fat-	
	tura è stata emessa in data 14.12.2009 e rendicontata appena	
	un giorno dopo, risulterebbe inverosimile, secondo la procura	
	regionale, che i numerosi pagamenti in contanti possano essere	
	avvenuti in data precedente alla rendicontazione. Peraltro, oltre	
	alla falsa attestazione nel citato documento di spesa, si aggiunge	
	la dichiarazione non veritiera del Sig. LA CAMERA che, all'in-	
	terno della lettera di trasmissione del rendiconto, dichiarava di	
	allegare le "spese sostenute". Per detta condotta illecita, è stato	
	contestato un danno erariale pari ad € 6.000,00.	
	In proposito, la difesa ha ribadito che sulla scheda del rendi-	
	conto risulterebbe soltanto la dizione “rendiconto spese” e che	
	non si applicherebbe il regolamento provinciale n. 126 del	
	28/12/1995 (che prescrive la necessità di spese interamente	
	saldate), per come confermato dall’assessore pro – tempore	
	Tucci Attilio in sede di testimonianza penale.	
	La contestazione attorea (euro 6.000,00) deve ritenersi fondata,	
	anche in considerazione della già richiamata disciplina in mate-	
	ria di contributi erogati dall’Ente.	
	c) Ancora, quanto alla fattura di cui al progressivo n. 4, ammon-	
	tante ad € 9.500,00, il convenuto rappresentava nelle sue me-	
	morie che, “il debito è stato compensato con le attività svolte	
	dall'associazione". Peraltro, l'Associazione non ha mai rappre-	
	sentato alla Provincia di aver compensato il costo scaturente	
	dalle prestazioni dell'associazione "Proskenion Onlus" con le	
	45	

	proprie attività rese a quest'ultima, tantomeno ha comunicato	
	in quale modo tale somma, regolarmente rimborsata dall'Ente,	
	sia stata altrimenti spesa. Quanto esposto dalla parte nel corpo	
	della lettera di trasmissione del rendiconto, con la quale dichia-	
	rava di allegare le "spese sostenute", risulta dunque non veri-	
	tiero. Per tale violazione è stato contestato un danno erariale	
	pari ad 9.500,00.	
	In proposito, il convenuto ha sostenuto che il presidente dell'as-	
	sociazione Proskenion, all'udienza penale del 22 ottobre 2020,	
	avrebbe confermato il pagamento della fattura e ha sostenuto	
	che nel rendiconto c'era scritto solo "rendiconto spese" e che	
	comunque le attività sarebbero state effettivamente svolte.	
	Con riguardo a detta contestazione, ritiene il Collegio che essa	
	risulti fondata, tenuto conto che il convenuto non ha allegato	
	alcuna effettiva spesa (peraltro neanche a posteriori) sostenendo	
	di aver compensato con modalità non precisate. In questo qua-	
	dro ricostruttivo, non appare persuasiva l'evocazione difensiva	
	di quanto riferito dal rappresentante legale (De Salvo Vincenzo)	
	della proskenion in udienza penale, considerato che la ditta	
	aveva intessuto svariati rapporti con Antigone e che questi non	
	ha parlato di compensazioni (diversamente da quanto riferito	
	dal La Camera). Pertanto, deve ritenersi fondata la contesta-	
	zione di un danno erariale pari ad euro 9.500,00.	
	d) Infine, il Sig. LA CAMERA, nelle proprie memorie, dichia-	
	rava di aver regolarmente saldato la fattura di cui al progressivo	
	46	

	n. 8. In merito, appare opportuno evidenziare che - alla data di	
	presentazione del rendiconto - la suddetta fattura dell'importo	
	di € 5.760,00 recava, in calce, un'attestazione di avvenuto pa-	
	gamento non veritiera. Ciò in quanto il rappresentante legale	
	dell'Associazione Antigone dichiarava di averla saldata parzial-	
	mente, con un bonifico, effettuato in data 28.01.2010, di €	
	1.700,00, e di aver pagato la restante parte in contanti, pur	
	avendo allegato al rendiconto presentato all'Ente in data	
	15.12.2009 il documento completo di attestazione di avvenuta	
	quietanza. Inoltre, il timbro "per quietanza" non risultava appo-	
	sto sulla copia del documento acquisita presso il fornitore.	
	Quanto attestato dalla parte con la lettera di trasmissione del	
	rendiconto (datata 15.12.2009), nella quale dichiarava di alle-	
	gare le "spese sostenute", risulterebbe dunque non veritiero in	
	quanto il pagamento della fattura in esame sarebbe avvenuto in	
	data successiva (28.01.2010). Per tale violazione, la Procura ha	
	quindi contestato un danno erariale pari ad € 1.700,00.	
	La difesa, anche per questa posta, ha sostenuto che nel rendi-	
	conto c'era scritto solo "rendiconto spese" e che non si appliche-	
	rebbe il regolamento provinciale n. 126 del 28/12/1995 (che	
	prescrive la necessità di spese interamente saldate), per come	
	confermato dall'assessore pro – tempore Tucci Attilio in sede di	
	testimonianza penale.	
	Il Collegio ritiene fondata la contestazione di euro 1.700,00 ,	
	considerato che comunque il pagamento sarebbe avvenuto	
	47	

	successivamente e tenuto conto della disciplina applicabile	
	(compreso il regolamento provinciale n. 126/1995)	
	A 3) "Museo della ndrangheta - anno 2010"	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della pre-	
	sente decisione, lett. A3) il progetto in esame prevedeva, tra l'al-	
	tro, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e messa	
	in sicurezza dello stabile adibito a sede dell'Associazione, ed era	
	stato approvato con delibera di Giunta provinciale n. 112 del	
	4/5/2010), finanziato con € 100.000,00 (liquidati e pagati in	
	due <i>tranches</i> con atti del 2010) a fronte di un rendiconto com-	
	plessivo pari a € 106.449,81.	
	La Procura regionale ha contestato l'esistenza di spese sovrafat-	
	turate o non inerenti il finanziamento di cui alla perizia penale,	
	o comunque falsamente dichiarate come già effettuate in sede	
	di rendicontazione, come di seguito specificato.	
	a) <i>Spese di cui alla perizia tecnico-economica redatta in</i>	
	<i>sede penale</i> (in data 14.05.2014, dal dott. Presti Fortunato,	
	C.T.U. nominato dalla Procura della Repubblica di Reggio Cala-	
	bria, concernente l'impianto di videosorveglianza installato	
	presso l'immobile sede dell'Associazione). Nella perizia in esame	
	sono state evidenziate casistiche di sovrapproduzione e non ine-	
	renza delle spese seguenti.	
	1) <u>Fattura n. 31 del 30.03.2010</u> (vedasi progressivo n. 1)	
	emessa per un totale di € 26.997,60. Risulta dalla perizia una	
	sovrapproduzione per un importo di € 10.802,40. Inoltre, il	
	48	

	documento di spesa recava una non veritiera attestazione di av-	
	venuta quietanza, in considerazione del fatto che il pagamento	
	- come confermato dal fornitore in sede di controllo incrociato -	
	è avvenuto in parte, per un ammontare complessivo pari a €	
	22.000,00, in data 21.09.2010, 28.09.2010 e 25.02.2011, in pe-	
	riodi comunque successivi alla presentazione a rendiconto	
	(20.05.2010). In questo caso, è stato contestato un danno era-	
	riale di € 22.000,00, somma versata in epoca successiva a	
	quella di rendicontazione (comprendente anche l'importo sovra-	
	fatturato di 10.802,40).	
	Il Collegio, avuto riguardo alla disciplina normativa già compen-	
	diata, ritiene che la contestazione sia parzialmente fondata.	
	Infatti, fermo restando che, come già evidenziato, grava sul con-	
	venuto l'onere di provare eventuali vantaggi (ex art. 1, comma 1	
	bis, della legge n. 20/1994) derivanti dall'atto <i>contra ius</i> , la di-	
	sposta CTU ha consentito di comprovare:	
	- che i beni acquistati sono effettivamente nell'immobile (fatta	
	eccezione per beni per un importo di € 573,74 (oltre IVA), non	
	riscontrati sui luoghi);	
	- che la sovrapproduzione risulta pari a soli € 780,65 (oltre iva);	
	- che alcuni beni non riguardano l'impianto di sorveglianza	
	(estranei dunque all'oggetto del finanziamento) per un valore di	
	€ 1.680,00 (due impianti di climatizzazione), oltre IVA.	
	Pertanto, il danno erariale da risarcire risulta pari ad euro	
	3.034,39, oltre IVA per euro 606,88, per un totale di euro	
	49	

	3.641,27.	
	2) <u>Fattura n. 30 del 29.03.2010</u> (vedasi progressivo n. 2),	
	emessa per un totale di € 6.792,00, si riferirebbe a prestazioni	
	e beni "non inerenti alle finalità del finanziamento" per il suo	
	intero importo. Inoltre, il documento di spesa recava una falsa	
	attestazione di avvenuta quietanza, in considerazione del fatto	
	che il pagamento - come confermato dal fornitore in sede di con-	
	trollo incrociato - è avvenuto in parte in data 13.09.2010, ovvero	
	successivamente alla presentazione a rendiconto (20.05.2010);	
	Il Collegio, avuto riguardo alla disciplina normativa già com-	
	pendiata, ritiene che la contestazione sia fondata con riguardo	
	alla tempistica dei pagamenti e della rendicontazione.	
	Tuttavia, fermo restando che grava sul convenuto l'onere di pro-	
	vare eventuali vantaggi (ex art. 1, comma 1 bis, della legge n.	
	20/1994) derivanti dall'atto contra ius, la disposta CTU ha con-	
	sentito di comprovare che i beni acquistati sono nell'immobile e	
	sono inerenti al sistema di sicurezza, ma che sussiste una so-	
	vrafatturazione (incongruità dei prezzi) pari ad euro 1.204,48	
	(oltre IVA).	
	Pertanto il danno erariale da risarcire risulta pari ad euro	
	1.445,38.	
	3) <u>Fattura la n. 37 del 06.04.2010</u> (vedasi progressivo n. 6)	
	emessa per un totale documentato di € 13.938,00, che la Gdf	
	ha considerato sovralfatturata per un importo di € 2.544,00.	
	La contestazione si rivela fondata, considerato che la disposta	
	50	

	CTU ha riscontrato una sovrapposizione addizionale superiore	
	(euro 3.686,58)	
	Pertanto, il danno erariale da risarcire risulta pari a quello con-	
	testato, ovvero ad euro 2.544,00.	
	b) Spese di cui alla fattura rendicontata al progressivo	
	n.4	
	La parte ha concluso al rendiconto (datato 20.05.2010) la fattura	
	di cui al progressivo n, 4, emessa per un importo totale di €	
	2.200,00, che recava, in calce, un'attestazione di avvenuto pa-	
	gamento non veritiera. Ciò in quanto il fornitore dichiarava, in	
	allegato alle memorie difensive presentate dalla parte:	
	- di aver percepito due pagamenti a mezzo bonifico in data suc-	
	cessiva (11.06.2010 e 03.01.2011) a quella di rendicontazione	
	(20.05.2010), a saldo parziale della fattura; - di aver percepito	
	una quota in contanti (comunque in data successiva al rendi-	
	conto: febbraio/aprile 2011); - di avere compensato parte	
	dell'importo con spese di vitto e alloggio (specificazione non con-	
	tenuta nella rendicontazione).	
	Inoltre, il timbro "per quietanza", presente sul documento ac-	
	quisito presso l'Ente, non risultava apposto sulla copia del do-	
	cumento esibita dal fornitore. Come detto, il pagamento è avve-	
	nuto in data successiva alla presentazione a rendiconto della	
	fattura de qua. Il danno erariale contestato risulta pari ad euro	
	2.200,00.	
	In proposito, il La Camera ha reiterato le difese già esposte in	
	51	

	ordine a precedenti contestazioni e ha rivendicato che il fornitore avrebbe ammesso il saldo della fattura, evidenziando che	
	l'effettiva realizzazione delle attività non sarebbe mai stata contestata dall'accusa e dai funzionari liquidatori.	
	Il Collegio, alla luce della ricostruzione normativa e fattuale-pro-	
	batoria della vicenda, riscontra la fondatezza della contestazione	
	attoree (danno da risarcire euro 2.200,00).	
	c) Spese di cui alle fatture rendicontate ai progressivi	
	nn. 3,5,7,8,9	
	Il sig. LA CAMERA, in sede di memorie difensive, dichiarava di	
	aver regolarmente saldato le fatture di cui ai progressivi 3, 5, 7,	
	8 e 9, senza indicare la data e la modalità di pagamento. Tutta-	
	via, in sede di rendicontazione, i documenti in esame recavano,	
	in calce, una attestazione non veritiera di avvenuto pagamento	
	(per la fattura prog. 3 di euro 15.000,00; per la fattura prog. 5	
	di euro 15.000,00; per la fattura prog. 7, euro 1.080,00; per la	
	fattura prog. 8, euro 329,76; per la fattura progr. 9, euro	
	2.400,00), come evincibile dal fatto che i bonifici disposti a fa-	
	vore dei fornitori - dalla verifica dei dati emersi dagli accerta-	
	menti bancari - erano stati effettuati in date successive.	
	Anche per queste fatture, il La Camera sostiene l'avvenuto pa-	
	gamento delle fatture e ha reiterato le difese già compendiate	
	con riguardo alla data dei pagamenti (danno euro 33.809,76).	
	Il Collegio, avuto riguardo alla riferita normativa, riscontra la	
	fondatezza delle contestazioni attoree (danno da risarcire euro	
	52	

	33.809,76).	
	d) Spese di cui alle fatture rendicontate ai progressivi	
	nn. 12,13,14	
	Il sig. LA CAMERA ha rendicontato in data 16.07.2010 i docu-	
	menti di spesa di cui ai progressivi 12, 13 e 14, che recavano,	
	in calce, un'attestazione di avvenuto pagamento non veritiera,	
	come evincibile dalle date dei bonifici disposti a favore dei for-	
	nitore (euro 800,00 per la fattura di cui al progr. 12; euro	
	2.202,00 per documento di cui al progr. 13; euro 2.604,00 per	
	il documento di cui al progressivo 14).	
	Il La Camera per il progr. n. 12 ha riferito che la stessa accusa	
	riconosce l'integrale pagamento, per il prog. 13 ha allegato di-	
	chiarazione liberatoria del creditore e infine per il progr. 14 ha	
	riferito trattarsi di mero pagamento successivo alla data di ren-	
	dicontazione.	
	Il Collegio, avuto riguardo alla riferita normativa, riscontra la	
	fondatezza delle contestazioni attoree (danno da risarcire euro	
	5.604,00).	
	e) Spese di cui alla fattura rendicontata al progressivo	
	n. 15	
	Il Sig. LA CAMERA ha inserito nel rendiconto datato 16.07.2010	
	- come ribadito nelle memorie difensive - il documento di spesa	
	di cui al progressivo n. 15, relativo a prestazioni di servizio e	
	cessioni di beni, in tale data, non ancora realizzate, come con-	
	fermato da nota di Luca Ruzza, socio della "Open Lab S.R.L."	
	53	

	(fattura emessa a titolo di anticipo e poi annullata; la lavora-	
	zione era iniziata in realtà in data 22.12.2010 ed era stata rie-	
	pilogata nella fattura n. 58/2010). La Procura regionale ha con-	
	testato un danno erariale complessivo di euro € 11.692,80.	
	In proposito, il La Camera ha riferito che si è trattato di errore	
	del fornitore (che lo ha riconosciuto), che avrebbe annullato e	
	riemesso due volte la fattura, portata quindi due volte a rendi-	
	conto dall'associazione.	
	In ogni caso, il La Camera ha allegato bonifico bancario del	
	9/6/2016 con cui ha restituito la somma.	
	Il Collegio rileva l'avvenuto ripianamento del danno erariale con-	
	testato.	
	A4) "Realizzazione del sistema di videosorveglianza".	
	Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente decisione	
	lett. A4) all'Associazione Antigone era stato concesso un ulte-	
	riore contributo per la realizzazione del sistema di videosorve-	
	glianza (diverso da quello in precedenza erogato, indicato sub	
	A3), giusta la nuova determinazione di spesa n. 207 del	
	16/12/2010; quindi, a seguito di presentazione di rendiconto	
	(con nota di trasmissione del 12.01.2011) delle spese sostenute,	
	per l'importo imponibile totale di € 100.274,84 + IVA di euro	
	20.054,96, venivano liquidati e pagati all'Associazione Antigone	
	€ 120.000,00.	
	Poiché tra le 7 fatture rendicontate vi era la n. 1/2011	
	emessa dalla "Elettro Service di La Camera Alberto", la GDF ha	
	54	

	sentito a sommarie informazioni il titolare La Camera Alberto,	
	cosicché è emerso che: (a) alcuni beni indicati nella fattura	
	n. 1 del 03.01.2011 non sono stati installati presso la sede	
	dell'Associazione (valore di euro 16.100,00), inoltre, al posto del	
	climatizzatore LG inverter da 12000 btu (valore €1.700,00) è	
	stata installata una struttura metallica acquistata per circa €	
	1.689,00); (b) la fornitura dei beni non installati sarebbe stata	
	sostituita con l'estensione del servizio di manutenzione per ul-	
	teriori due anni con un importo corrispondente (complessiva-	
	mente tre dal momento dell'installazione); (c) l'Associazione An-	
	tigone doveva ancora saldare al fornitore somme per €	
	47.000,00 circa a fronte di una fattura già quietanzata per l'in-	
	tero importo ivi documentato; (d) la fattura nr. 1 del 2011	
	emessa dalla "Elettro Service", sebbene rechi la dicitura "Ac-	
	conto", documenta una spesa pari al 99% del valore dell'intera	
	prestazione.	
	Inoltre, da un prospetto riepilogativo, esibito da La Camera Al-	
	berto, delle fatture emesse nei confronti dell'Associazione Anti-	
	gone, nonchè da copia degli estratti del suo conto corrente (bo-	
	nifici a favore di Antigone), è emerso che, a fronte dell'importo	
	totale indicato nella fattura n. 1/2011, pari a € 99.256,80,	
	erano stati pagati da Antigone solo € 51.500,00, e non anche la	
	rimanente parte del corrispettivo (€ 47.756,80).	
	Peraltro, l'associazione, al fine di conseguire l'erogazione del	
	contributo, ha trasmesso all'Amministrazione a) "Relazione	
	55	

	tecnica" sottoscritta da La Camera Alberto (titolare della "Elettro	
	Service") e da La Camera Claudio, quale Presidente pro-tempore	
	dell'Associazione Antigone; b) "Certificato di collaudo dell'im-	
	pianto" redatto dalla D.I. "PSP Global & Energetic Solutions".	
	Detti documenti non sarebbero veritieri, in quanto, alla data di	
	trasmissione all'Amministrazione (12/1/2011) la realizzazione	
	dell'impianto di videosorveglianza, oggetto del contributo, non	
	poteva essere già stata ultimata, soprattutto alla luce di quanto	
	dichiarato da La Camera Alberto nel verbale di sommarie in-	
	formazioni, rese in data 17.03.2014, ove ha riferito che i lavori	
	relativi alla fattura n. 1/2011 erano iniziati nel mese di gennaio	
	2011 ed erano stati ultimati circa un anno dopo. Inoltre, a se-	
	guito delle sommarie informazioni rese da Polito Alessandro	
	(rappresentante legale della "PSP Global & Energetic Solutions"	
	e collaudatore dell'impianto di video-sorveglianza), è emerso che	
	(a) il collaudo è avvenuto verosimilmente nel periodo apri-	
	le/maggio 2011; (b) l'incarico è stato conferito da La Camera	
	Alberto a titolo gratuito; (c) il titolare della "PSP Global & Ener-	
	getic Solutions" si è limitato solamente a sottoscrivere il docu-	
	mento di collaudo che è stato, invece, predisposto da La Camera	
	Alberto.	
	Infine, nella relazione tecnica sull'impianto di video-sorve-	
	glianza, redatta dal Dr. Presti Fortunato, è emersa una diffe-	
	renza tra il valore indicato nella fattura 1/2011 e quello valutato	
	in sede di perizia, pari ad euro 68.721,60 (Iva inclusa).	
	56	

	In merito a quanto descritto, la Procura regionale ha evi-	
	denziato che, a fronte dell'obbligo di rendicontazione, l'associa-	
	zione Antigone ha portato a rendiconto n. 7 fatture, tutte recanti	
	l'attestazione di avvenuta quietanza, alcune delle quali saldate	
	successivamente al rendiconto:	
	(a) la citata fattura n. 1/2011 (vedasi progressivo n. 5 della	
	tabella n.1 della citazione) della D.I. "Elettro Service", per l'im-	
	porto lordo di € 99.256,80 (al netto di IVA € 82.714,00), risulta	
	essere stata saldata in maniera parziale, e comunque in date	
	successive al rendiconto, con n. 10 bonifici disposti in un pe-	
	riodo compreso fra il 07.02.2011 e 11.02.2014, per un ammon-	
	tare complessivo pari a € 51.500,00. Per di più, la stessa riporta	
	in oggetto prestazioni non ancora ultimate alla data di rendi-	
	conto, beni mai installati presso la sede dell'Associazione (come	
	confermato dalle dichiarazioni rese da La Camera Alberto in	
	sede di sommarie informazioni), nonché materiali il cui valore	
	attribuito in fattura risulta (da esame peritale) sovralfatturato	
	per € 68.721,60; importo che la Procura regionale ha incluso	
	nel danno erariale contestato nella sua totalità (sia in ragione	
	della predetta sovralfatturazione che in virtù dei pagamenti par-	
	ziali avvenuti, comunque, in epoca successiva alla presenta-	
	zione del rendiconto);	
	(b) la fattura n. 2/11 (vedasi progressivo n. 2) emessa da	
	"Open Lab S.r.l." per un totale di € 12.000,00, risulta, da accer-	
	tamenti bancari, pagata per intero, a mezzo bonifico disposto	
	57	

	dal C/C BNL n. 153 intestato alla Associazione Antigone", in	
	data 28.01.2011;	
	(c) la fattura n. 12 (vedasi progressivo n. 3 della precedente	
	tabella n.1) della "Zenix soluzioni informatiche", emessa per un	
	totale di € 1.785,00, risulta, da accertamenti bancari, parzial-	
	mente pagata (per €1.285,00), a mezzo bonifico disposto dal	
	C/C BNL n. 153 intestato alla Associazione Antigone", in data	
	03.02.2011;	
	(d) la fattura n. 14 (vedasi progressivo n. 6 della tabella n.1)	
	di "Matteo Music Service", emessa per un totale di € 1.100,00,	
	risulta, da accertamenti bancari, pagata, a mezzo bonifico di-	
	sposto dal C/C BNL n. 153 intestato all'Associazione Antigone",	
	solo in parte (per euro 800,00) in data 22.03.2011.	
	Pertanto, la procura regionale ha contestato un danno erariale	
	pari complessivamente ad € 113.341,80.	
	Il La Camera , in sede di memoria di costituzione, dopo aver	
	richiamato le considerazioni già svolte con riguardo all'impianto	
	di videosorveglianza, ha sostenuto la non pertinenza con l'inter-	
	vento delle fatture n. 12 della ditta Zenix solution (euro 1.487,5	
	oltre iva euro 297,50) e della n. 14 dell'1/9/2012 della ditta	
	Matteo Service (euro 916,67 oltre iva euro 183,33), e ha riven-	
	dicato che le fatture sono state tutte saldate e che il rendiconto	
	riporta la dicitura "spese sostenute".	
	Il Collegio, avuto riguardo alla riferita normativa sulla ne-	
	cessaria rendicontazione, riscontra la fondatezza delle	
	58	

	contestazioni attoree nei limiti che seguono.	
	(a) Con riguardo alla <u>fattura n. 1/2011</u> , per l'importo lordo di	
	€ 99.256,80 (al netto di IVA € 82.714,00), il Collegio ha disposto	
	CTU (alle cui argomentazioni si rinvia), la quale ha condivisibil-	
	mente affermato che:	
	1) sono ricompresi beni non riconducibili al finanziamento di	
	un impianto di sorveglianza, ovvero n.3 climatizzatori (spesa	
	euro 2.860), un sistema wi-fi (euro 1.200,00, non presente in	
	loco), trasmettitori e 30 ricevitori con cuffia (euro 4.500,00, non	
	presenti in loco), per un totale di euro 8.560,00, oltre iva;	
	2) non sono stati fisicamente rinvenuti <i>in loco</i> o non sono stati	
	riscontrati alcuni beni e servizi fatturati, ovvero un sistema UPS	
	centralizzato (euro 3.400,00), n. 8 espansioni allarme perime-	
	trali (euro 4.800,00), un box supplemento HD fino a 6 TB (euro	
	2.100,00), alcuni beni già indicati sub 1) come non riconducibili	
	al finanziamento - ovvero un sistema wi-fi (euro 1.200,00) e tra-	
	smettitori e 30 ricevitori con cuffia (euro 4.500,00) -, progetta-	
	zione sistema e conformità (euro 5.000,00), per un totale di euro	
	21.000,00 oltre iva.	
	3) Vi è stata una sovraffatturazione (sottratti i beni non rinve-	
	nuti) di euro 19.753,36 oltre iva.	
	Il Collegio ritiene dunque di condividere la contestazione attorea	
	della fattura n. 1/2011 per il totale di € 99.256,80 (riferita a	
	forniture e spese successive alla rendicontazione).	
	Tuttavia, fermo restando che grava sul convenuto l'onere di	
	59	

	provare eventuali vantaggi (ex art. 1, comma 1 bis, della legge	
	n. 20/1994) derivanti dall'atto contra ius, la disposta CTU ha	
	consentito di comprovare che molti dei beni acquistati sono ef-	
	fettivamente nell'immobile e sono inerenti al sistema di sicu-	
	rezza, nonché che sussiste una sovraffatturazione (incongruità	
	dei prezzi) pari ad euro 19.753,36 oltre iva; la fattura è stata	
	inoltre saldata successivamente alla rendicontazione per euro	
	51.500,00.	
	Lo stesso CTU ha quantificato (tabella n. 13) l'importo dell'ecce-	
	denza delle spese (pari all'imponibile in fattura, meno l'imponi-	
	bile rivalutato/congruito, meno il valore delle attrezzature non	
	riscontrate in loco) in euro 38.808,29, cui deve essere aggiunto	
	l'importo dei n. 3 climatizzatori (spesa euro 2.860,00 oltre iva),	
	per un totale di euro 41.668,29, oltre Iva e dunque di euro	
	50.001,89.	
	Il Collegio ritiene dunque di dover condannare la convenuta al	
	risarcimento del danno erariale di euro 50.001,89.	
	(b) Con riguardo alla fattura n. 2/2011 (emessa da "Open Lab	
	S.r.l." per un totale di € 12.000,00 , il Collegio accoglie la do-	
	manda attorea, alla luce della riferita disciplina in materia di	
	documentazione della rendicontazione (rendiconto del	
	12/1/2011, pagamento per intero del 29/1/2011).	
	(c) Con riferimento alla fattura n. 12/2011 (euro €	
	1.785,00), il Collegio accoglie integralmente la domanda atto-	
	rea, alla luce della riferita disciplina in materia di	
	60	

	documentazione della rendicontazione (rendiconto del	
	12/1/2011, pagamento parziale per euro 1.285,00 del	
	03.02.2011).	
	(d) Anche per la fattura n. 14/2011 di euro 1.100,00 , il Col-	
	legio ritiene di accogliere integralmente la domanda attorea, alla	
	luce della riferita disciplina in materia di documentazione della	
	rendicontazione (rendiconto del 12/1/2011, pagamento par-	
	ziale per euro 800,00 del 22/3/2011).	
	A5) "Museo della 'ndrangheta - Formazione partecipata	
	- anno 2011"	
	Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente deci-	
	sione, lett. A5), questo progetto, approvato dalla Giunta provin-	
	ciale di Reggio Calabria con delibera n. 129/2011, prevedeva un	
	finanziamento di € 40.000,00 per la realizzazione di varie atti-	
	vità (conferenze, laboratori, visite, borse di studio, presentazione	
	di un volume), che veniva liquidato e pagato a maggio del 2011,	
	dopo che l'Associazione aveva presentato (in data 2/5/2011) il	
	rendiconto delle spese sostenute per un importo pari a €	
	41.197,20.	
	Con riguardo a detto finanziamento, la Procura regionale ha evi-	
	denziato quanto segue.	
	a) La fattura di cui al progressivo 1, emessa per un totale di	
	€ 8.800,00, risulta (da accertamenti bancari, suffragati dalle di-	
	chiarazioni rese dal fornitore in sede di controllo incrociato) non	
	interamente saldata. Il Sig. LA CAMERA allegava alle memorie	
	61	

	difensive un resoconto dei pagamenti a firma del fornitore,	
	Racco Nicola, dal quale si rilevava un pagamento in contanti per	
	euro 1.000,00 (effettuato almeno in parte in data successiva a	
	quella di rendicontazione, 02.05.2011) e la compensazione di	
	spese per vitto e alloggio per € 900,00, quest'ultima mai rappre-	
	sentata alla Provincia. Inoltre, il fornitore ha dichiarato che La	
	Camera gli avrebbe espressamente richiesto di apporre l'attesta-	
	zione di avvenuta quietanza, nonostante il pagamento non fosse	
	ancora avvenuto.	
	In proposito, il La Camera ha richiamato la testimonianza resa	
	in sede penale dal responsabile dell'associazione (Nicola Racco);	
	la fattura sarebbe stata saldata successivamente al rendiconto	
	e in parte compensata con spese di vitto e alloggio, come da ri-	
	cevute fiscali prodotte in sede penale.	
	Il Collegio, tenuto conto che le affermazioni del La Camera non	
	risultano documentate agli atti del presente procedimento, ri-	
	tiene fondate le contestazioni attoree.	
	Agli atti risulta solo la sintesi, nella sentenza penale, della testi-	
	monianza del Racco, il quale non parla di compensazioni, ma	
	dice che non vi sono più pendenze economiche con Antigone.	
	Ritiene dunque il Collegio di accogliere la contestazione attorea	
	per euro 8.800,00 .	
	b) Il pagamento della fattura di cui al progressivo 2, emessa	
	per un totale di € 4.000,00 - così come confermato da La Camera	
	in sede di memorie difensive ante iudicio - è avvenuto solo in	
	62	

	parte, in quanto gli unici due versamenti, per un totale di €	
	1.500,00, sono stati effettuati rispettivamente in data	
	30.08.2011 e 09.01.2012. Inoltre, per la parte restante, il pre-	
	detto soggetto ha dichiarato che "l'importo residuo è stato com-	
	pensato con attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno	
	2014", circostanza che l'Associazione non ha mai rappresentato	
	alla Provincia.	
	In proposito, il La Camera, in sede di memoria di costituzione,	
	ha sostenuto di aver pagato per intero il corrispettivo dovuto,	
	come confermato dal teste Laura di Marco all'udienza penale di	
	giorno 11 marzo 2021 (in atti).	
	Il Collegio ritiene condivisibile la contestazione attorea per euro	
	4.000,00 , in quanto, in disparte la solo parziale documenta-	
	zione dei pagamenti, essi sono avvenuti successivamente alla	
	liquidazione di euro 40.000,00 a beneficio di Antigone ((mandato	
	di pagamento del 4/5/2011).	
	c) Il pagamento della fattura di cui al progressivo 3, emessa	
	per un totale di € 466,80 , è stato effettuato a mezzo bonifico in	
	data 07.06.2011. In proposito, il La Camera nulla ha riferito.	
	Il Collegio ritiene condivisibile la contestazione attorea, in	
	quanto il pagamento è avvenuto successivamente alla liquida-	
	zione del contributo a beneficio di Antigone.	
	d) Il pagamento della fattura di cui al progressivo 4, emessa	
	per un totale di 7.920,00, è stato effettuato - almeno in parte	
	(per € 3.000,00) - a mezzo bonifico in data 12.05.2011, così	
	63	

	come risulta dagli accertamenti bancari esperiti sui conti cor-	
	renti intestati all'Associazione. Il fornitore, nell'allegato alle me-	
	morie difensive presentate dalla parte, dichiara di aver ricevuto	
	paga-menti, a fronte di detta fattura, per un totale di € 6.000,00,	
	corrisposti (con due bonifici disposti il 13.05.2011 ed il	
	07.06.2011) comunque in date successive a quella di rendicon-	
	tazione.	
	Nella memoria di costituzione, il La Camera ha sostenuto che	
	sarebbe stata pagato regolarmente, con bonifico e saldo per con-	
	tante	
	Il Collegio ritiene condivisibile la contestazione attorea di euro	
	7.920,00 , per parte dei quali (euro 1.920,00) non risultano af-	
	fatto pagamenti, nonché tenuto conto della circostanza che i pa-	
	gamenti residui sono stati comunque effettuati successivamente	
	alla rendicontazione e alla liquidazione delle provvidenze pub-	
	bliche ad Antigone.	
	Ad ogni modo, considerato che la contestazione attorea (pag. 24	
	dell'atto di citazione) per la misura A5 era limitata ad euro	
	19.266,80 , il danno da risarcire deve esser contenuto entro	
	detta somma (anche se gli addendi sarebbero di importo com-	
	plessivamente superiore).	
	A6) Progetto “a mani libere”.	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della pre-	
	sente decisione, lett.A6), questo progetto, finanziato con deter-	
	minazione n. 148/2008 (impegno della somma di euro	
	64	

	18.000,00) per la realizzazione di attività di analisi pseudogiornalistica sui fenomeni di sopraffazione e violenza, veniva pagato	
	con due mandati del 24.3-8.4.2009, dopo che l'Associazione	
	aveva presentato (in due <i>tranches</i>) il rendiconto delle spese sostenute per un importo pari a € 18.696,89.	
	Con riguardo a detto finanziamento, la Procura regionale ha	
	contestato la fattura di cui al progressivo n.1 di euro 6.670,69,	
	in quanto pagata in data 10/3/2009, successivamente alla rendicontazione (avvenuta in data 27/2/2009).	
	Il La Camera, nella memoria di costituzione ha evidenziato che	
	tutti i pagamenti sono stati effettuati, che il pagamento di euro	
	6.670,69 è stato effettuato dopo soli 12 giorni dalla rendicontazione e che comunque il rendiconto non riporta la dicitura	
	“spese sostenute”.	
	Il Collegio, alla luce della disciplina già esposta, ritiene condivisibile la contestazione attorea, in quanto i pagamenti sono avvenuti successivamente alla rendicontazione e alla liquidazione del contributo a beneficio di Antigone (danno di euro 6.670,69)	
	A7) Progetto “a mani libere” – ristampa	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della presente decisione, lett. A7) questo progetto, finanziato con determinazione n. 41/2010 (impegno della somma di euro 12.500,00)	
	per la ristampa del volume “A mani libere 2010”, veniva pagato	
	con due mandati del 8.11.2010 complessivamente pari ad	
	€ 12.500,00, dopo che l'Associazione aveva presentato (in due	
	65	

	tranches) a rendiconto una fattura quietanzata, ma che risul-	
	tava pagata al fornitore dopo la rendicontazione. Pertanto, la	
	Procura regionale ha contestato un danno erariale di	
	€12.500,40.	
	Il La Camera, nella memoria di costituzione, ha evidenziato che	
	l'importo è stato interamente pagato dall'associazione al forn-	
	tore, peraltro con bonifici effettuati uno o due mesi dopo la tra-	
	smissione delle spese alla Provincia.	
	Il Collegio, alla luce della disciplina già esposta, ritiene condivi-	
	sibile la contestazione attorea, in quanto i pagamenti sono av-	
	venuti successivamente alla rendicontazione del contributo	
	(danno di euro 12.500,00)	
	A8) Azione ProvincEGiovani - RIGIO.CA. - ANNO 2010";	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della pre-	
	sente decisione, lett. A8) questo progetto, approvato con delibera	
	n.38/2008 per un'attività in tema di sicurezza stradale, veniva	
	pagato con un mandato del 29.7.2010 pari ad € 2.800,00, dopo	
	che l'Associazione aveva presentato una fattura quietanzata, ma	
	che risultava pagata al fornitore dopo la rendicontazione.	
	In proposito, la Procura regionale ha evidenziato che, per la	
	maggior parte del contributo (euro 1.904,00), la fattura è stata	
	pagata a mezzo bonifici (datati 8/9/2010 e 27/9/2010) in data	
	successiva alla rendicontazione (5/7/2010); pertanto, la parte	
	pubblica ha contestato un danno erariale pari a euro 1.904,00.	
	In sede di memoria di costituzione, il La Camera ha evidenziato	
	66	

	l'integrale pagamento dell'associazione nei riguardi del fornitore, che peraltro avrebbe confermato di esser stato saldato.	
	Il Collegio, alla luce della disciplina già esposta, ritiene condivisibile la contestazione attorea, in quanto i pagamenti sono avvenuti successivamente alla rendicontazione del contributo	
	(danno euro 1.904,00).	
	A9) "La ferita – I Sessione - Seminario 22/25 novembre 2010".	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della presente decisione, lett. A9) questo progetto, relativo ad un ciclo di incontri sulla 'ndrangheta, finanziato con delibere n.400/2010 e 409/2010 per il complessivo importo di € 21.000,00, veniva pagato con due mandati di pagamento del 2010-2011, complessivamente di pari importo, dopo che l'Associazione aveva presentato 17 fatture quietanzate (per un importo complessivo di euro 21.473,86), alcune delle quali risultavano pagate al fornitore dopo la rendicontazione. Pertanto, la Procura regionale ha contestato un <i>danno erariale di € 14.090,00</i> , riferito alle sole fatture che recavano, in calce, un'attestazione di avvenuto pagamento non veritiera (in quanto non erano state ancora pagate), ovvero non erano state integralmente pagate, in particolare:	
	- alcune fatture allegate al rendiconto presentato in data 29.11.2010, in particolare:	
	(a) la fattura di cui al progressivo n. 1, emessa per un totale	
	67	

	pari a € 2.400,00; il fornitore, Sig. Caracciolo Demetrio ha di-	
	chiarato di non aver apposto il timbro "per quietanza" e, inoltre,	
	l'assegno disposto a favore dello stesso per € 1.000,00, a fronte	
	del totale della fattura, risulta emesso in una data (15.03.2011)	
	successiva a quella di rendicontazione;	
	(b) la fattura di cui al progressivo n. 2, emessa per un totale	
	pari a € 2.000,00; sulla scorta degli accertamenti bancari espe-	
	riti risulta solo un pagamento tempestivo parziale a mezzo bo-	
	nifico, per € 1.000,00, a titolo d'acconto versato in data	
	04.08.2010;	
	(c) la fattura di cui al progressivo n. 3, emessa per un totale	
	pari a € 3.000,00; in sede di controllo incrociato, il fornitore,	
	Sig. La Camera Alberto dichiarava che la fornitura era stata pa-	
	gata a mezzo bonifico in data 30.08.2011, ovvero in data suc-	
	cessiva a quella di rendicontazione;	
	(d) la fattura di cui al progressivo n. 4, emessa per un totale	
	pari a € 3.150,00; dagli accertamenti bancari essa risulta liqui-	
	data a mezzo bonifico il 31.12.2010, ovvero in data successiva	
	a quella di rendicontazione;	
	- alcune fatture allegate al rendiconto presentato in data	
	03.01.2011, in specie:	
	(e) la fattura di cui al progressivo n. 8, emessa per un totale	
	pari a € 2.080,00; come si evince dagli esiti degli accertamenti	
	bancari esperiti, è stata saldata in data 28.01.2011 e cioè in	
	epoca successiva alla rendicontazione (la Sig.ra Ficara	
	68	

	dichiarava di non essere in grado di riferire chi avesse apposto	
	sul documento il timbro "pagato");	
	(f) la fattura di cui al progressivo n. 10, emessa per un totale	
	pari a € 2.460,00; sulla scorta degli accertamenti bancari espe-	
	riti, è stata ricondotta a un pagamento parziale di 1.550,00, ef-	
	fettuato a mezzo assegno in data 31.01.2011, ovvero in data	
	successiva a quella di rendicontazione.	
	In sede di memoria di costituzione, il La Camera ha arti-	
	colato le seguenti argomentazioni difensive: a) la fattura di euro	
	2.400,00 sarebbe stata regolarmente saldata; b) la fattura sa-	
	rebbe stata regolarmente saldata, come peraltro confermato dal	
	fornitore (Ravenda Renato) all'udienza penale del 22 ottobre	
	2020; c) la stessa procura riconosce l'effettivo pagamento della	
	fattura e il rendiconto non riporterebbe la dicitura "spese soste-	
	nute"; d) la stessa procura riconosce l'integrale pagamento; e) si	
	fa riferimento ad una ricevuta Maria Ficara n. 4 del 22/12/2010	
	di euro 2.080,00 (dunque antecedente al rendiconto), ma non	
	riscontrata nell'allegato 26 menzionato. Viene inoltre eviden-	
	ziato che la stessa procura riconosce l'effettivo pagamento della	
	fattura e che il rendiconto non riporterebbe la dicitura "spese	
	sostenute"; f); si riferisce di allegare copia del bonifico (in realtà	
	non riscontrato nell'allegato relativo al progetto in questione),	
	adducendo di aver effettuato il saldo per contanti; inoltre il ren-	
	diconto non riporterebbe la dicitura "spese sostenute".	
	Il Collegio, alla luce della disciplina in vigore e degli atti di	
	69	

	causa ritiene fondate le seguenti contestazioni:	
	a) euro 2.400,00 in quanto il pagamento è tardivo (e comunque parziale, solo euro 1.000);	
	b) euro 1.000,00 in quanto non pagati; la testimonianza penale del 22 ottobre risulta in atti, ma il fornitore sostiene genericamente che tutto è stato pagato, e poi ci sono domande specifiche su altre due fatture diverse;	
	c) € 3.000,00 , il pagamento è successivo alla rendicontazione;	
	d) € 3.150,00 , il pagamento è successivo alla rendicontazione;	
	e) € 2.080,00 , il pagamento è successivo alla rendicontazione (non si riscontra in atti la fattura che la difesa richiama)	
	f) € 2.460,00 , il pagamento è successivo alla rendicontazione (e comunque non risultano affatto i pagamenti per euro 910,00 (pagamento in contanti non provato).	
	Pertanto, con riguardo a questa Misura risulta un danno erariale di euro 14.090,00 (2.400,00+ 1.000,00+ 3.000,00+ 3.150,00+ 2.080,00+ 2.460,00).	
	10) "La ferita - Vincere la 'ndrangheta - Seconda Sessione - anno 2011".	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della presente decisione, lett. A10), con determina n.36/2011 questo progetto, relativo ad un progetto internazionale di studio sulla 'ndrangheta, veniva finanziato per il complessivo importo di € 15.500,00, pagato con acconto di e 7.500,00 e mandati di pagamento del 2011-2012 per € 8.000,00, dopo che l'Associazione	
	70	

	aveva presentato la relazione finale del progetto e le relative 9	
	fatture quietanzate (per un importo complessivo di euro	
	15.970,74), ma alcune delle quali risultavano pagate al fornitore	
	dopo la rendicontazione. Pertanto, la Procura regionale ha con-	
	testato un <i>danno erariale di € 15.129,00</i> , riferito alle sole fatture	
	che recavano, in calce, un'attestazione di avvenuto pagamento	
	non veritiera (in quanto non erano state ancora pagate), ovvero	
	non erano state integralmente pagate, in particolare:	
	a) la fattura di cui al progressivo 1 di euro 5.082,00; il re-	
	sponsabile incaricato dalla ditta, il Sig. Giordano Marco - sentito	
	in atti - ha dichiarato di non aver apposto alcun timbro o sigla,	
	in quanto non gli era ancora stato pagato l'intero importo del	
	documento, saldato a mezzo contanti nell'arco dei sei mesi suc-	
	cessivi;	
	b) la fattura di cui al progressivo n.2, emessa per un totale	
	pari a 707,00; il bonifico disposto in favore del fornitore, come	
	si evince dagli accertamenti bancari esperiti sui conti correnti	
	dell'Associazione, è datato 03.04.2012, data successiva rispetto	
	a quella di rendicontazione;	
	c) la fattura di cui al progressivo n. 3, emessa per un totale	
	pari a € 4.840,00; il fornitore ha ricevuto un bonifico per €	
	1.800,75 (in data 19/4/2012, dunque successivo alla rendicon-	
	tazione) e ha riferito di non aver apposto alcuna attestazione di	
	avvenuto pagamento;	
	d) la fattura di cui al progressivo n.8, emessa per un totale	

	pari a € 4.500,00, il Sig. nicito Santo, rappresentante legale	
	dell'Associazione "Freckles", escusso a sommarie informazioni,	
	ha dichiarato che l'unica fattura non saldatagli per intero da	
	Antigone è proprio quella in esame, per la quale ha ricevuto	
	esclusivamente due pagamenti a mezzo bonifico (nulla in con-	
	tanti, diversamente da quanto sostenuto dal La Camera), in data	
	24.04.2012 e 31.05.2012 rispettivamente dell'importo di €	
	500.00 e € 1.600,00.	
	Nella memoria di costituzione, il La Camera ha articolato	
	le seguenti argomentazioni difensive: c) sulla fattura progressivo	
	n. 3, la difesa ha allegato copia del verbale delle sommarie in-	
	formazioni rese dal responsabile legale (Caracciolo Demetrio)	
	che ha riferito che la fattura in questione è stata interamente	
	saldata (in parte con un bonifico sul suo conto personale), pur	
	non ricordando la data dei pagamenti; d) sulla fattura di euro	
	4.500,00 (ditta Freckles 01 del 4/12/2012), la difesa ha riferito	
	che “nella causale del bonifico dell’01/06/2012 si riporta il	
	saldo della fattura”.	
	Il Collegio, avuto riguardo alla disciplina normativa vi-	
	gente e all’esame degli atti, ritiene fondate le seguenti contesta-	
	zioni:	
	a) € 5.082,00 , in quanto pagati tardivamente;	
	b) € 707,00 in quanto pagati tardivamente;	
	c) € 4.840,00 (pagati euro 1.800,75 ma con bonifico successivo	
	alla e in parte su un conto personale del fornitore;	
	72	

	d) € 4.500,00 per pagamento tardivo (comunque non risultano, neppure tardivamente, pagamenti per euro 2.400,00).	
	Pertanto, con riguardo a questa Misura il convenuto deve esser	
	condannato a risarcire il danno erariale di euro 15.129,00	
	(pari alla somma degli importi suddetti).	
	A11) "Arcipelago della memoria - anno 2009".	
	Come sopra precisato e dettagliato (cfr. parte in fatto della pre-	
	sente decisione, lett. A11), con determina n.32/2010 questo	
	progetto, relativo ad un progetto per le politiche giovanili finan-	
	ziato dall'UPI e da 3 province calabresi, veniva beneficiato del	
	complessivo importo di € 99.200,00, pagato per il 20% con	
	mandato del 26.5.2010 a titolo di acconto (senza alcuna fat-	
	tura), e per l'80% con mandato del 7.12.2010 a saldo (per €	
	79.360,00), a fronte della presentazione (da parte dell'Associa-	
	zione) di una mera ricevuta di € 79.360,00 per prestazioni ge-	
	neriche emessa dalla Associazione Culturale Antigone in qualità	
	di "soggetto attuatore".	
	La Procura regionale ha contestato un <i>danno erariale di €</i>	
	<i>€ 99.200,00</i> , riferito all'intero importo della fattura, in quanto	
	essa – pur recando come oggetto " <i>Contributo per saldo anticipa-</i>	
	<i>zione progetto 'Arcipelago della memoria' - Azione Province Gio-</i>	
	<i>vani 2009 (U.P.I. e Ministero della Gioventù) di cui l'Associazione</i>	
	<i>Culturale Antigone associato al progetto è soggetto attuatore</i> " non	
	comprova l'apporto dell'associazione al progetto né le spese so-	
	stenute a tal fine, in violazione degli articoli 7 e 11 del	
	73	

	disciplinare sottoscritto tra l'associazione e la Provincia (che	
	prevedevano la liquidazione del contributo a fronte della rendi-	
	contazione delle spese sostenute); inoltre la documentazione a	
	comprova non è stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza negli	
	uffici della Provincia (pur avendo il La Camera riferito di averla	
	prodotta).	
	In sede di memoria di costituzione, il La Camera, pre-	
	messe la regolarità dei pagamenti anche con anticipazione e la	
	compiuta realizzazione del progetto, ha rappresentato, quanto	
	all'emissione di un'unica ricevuta, che "detta documentazione	
	gli era stata espressamente richiesta per iscritto dalla provincia"	
	ai fini dell'erogazione del saldo e che "le fatture sono state pagate	
	e presentato come da documentazione che si produce in allegato	
	(all. 34 e 35)".	
	Il Convenuto ha anche evidenziato che la rendicontazione for-	
	nitata dall'associazione sarebbe stata "sottoposta a controllo da	
	parte della società Tecla delegata a tal uopo dal Ministero per le	
	politiche sociali e giovanili" (cui andrebbe dunque imputata la	
	responsabilità amministrativa) e ha riferito che la coordinatrice	
	ufficiale del progetto Valentina Carvelli, avrebbe confermata,	
	quale teste all'udienza del 22 ottobre 2020, l'esistenza di tutti i	
	documenti, tracciabili nei pagamenti e di tutte le rendiconta-	
	zioni".	
	In proposito, ritiene il Collegio che la prospettazione atto-	
	rea vada condivisa, in quanto l'unica fattura prodotta dal La	
	74	

	Camera alla Provincia di Reggio Calabria in data 30/11/2010,	
	non documenta il sostenimento delle spese. Il La Camera ha al-	
	tresi depositato una rendicontazione della Provincia a TECLA	
	(data non leggibile, ma del 2011), in cui l'amministrazione pro-	
	vinciale riferisce i dati riepilogativi per singolo partner/asso-	
	ciato, indicando per Antigone "euro 99.200,00 rendicontate" (si	
	tratta dunque di documentazione tardiva e non esaustiva).	
	Nel presente giudizio il La Camera ha prodotto un file di 361	
	pagine con documentazione caotica (biglietti di treni, di tra-	
	ghetto, ricevute di ristoranti etc., tra l'altro per un importo com-	
	plessivo superiore al contestato), priva di una indicizzazione e	
	di una seppure approssimativa illustrazione della riconducibi-	
	lità al progetto in questione (che risulta menzionato solo in al-	
	cuni atti).	
	Il Collegio ritiene dunque che la contestazione attorea in punto	
	di danno (euro 99.200,00) vada confermata, in ogni caso per la	
	tardività della produzione della documentazione rispetto al ren-	
	diconto e comunque in quanto non risulta evincibile l'analitica	
	riconduzione di ciascun atto al progetto in questione.	
	[2.2] Finanziamenti regionali.	
	[2.2.1] Disciplina dei finanziamenti a carico della Regione.	
	Nella concreta fattispecie in esame devono ritenersi applicabili	
	(in quanto pro tempore vigenti) la legge regionale n. 8/2002 ("Or-	
	dinamento del bilancio e della contabilità della Regione Cala-	
	bria") e il Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2, attuativo	
	75	

	della suddetta L.R. n. 8/2002.	
	L'art. 45 della legge regionale n.8/2002 prevede che “il dirigente	
	della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti	
	dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma	
	da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il di-	
	ritto acquisito dal creditore".	
	Nel contempo, il regolamento attuativo n. 2/2010 prevede,	
	all'art. 30 ("Liquidazione delle spese"), che:	
	<< 2. La liquidazione è effettuata con decreto del dirigente della	
	struttura competente per materia e comporta la responsabilità	
	di chi sottoscrive in ordine:	
	a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida	
	ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presup-	
	posti per la sua liquidazione in base alla legge, all'atto di impe-	
	gno, <u>al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;</u>	
	b) omissis;	
	c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previden-	
	ziale;	
	d) alla completezza e regolarità della <u>documentazione richia-</u>	
	<u>mata</u> nel decreto di liquidazione o ad essa allegata;	
	e) all'avvenuta verifica circa la <u>regolare esecuzione del servizio</u>	
	(...);	
	f) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei	
	relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento	
	richieste.	
	76	

	[...]	
	4. Al decreto di liquidazione sono allegati i documenti giustificativi, sottoscritti dal dirigente, per attestazione della conformità e rispondenza della prestazione effettuata."	
	Occorre altresì evidenziare che la Regione Calabria, con delibera n. 770 del 6 dicembre 2010, ha dettato "Disposizioni per il coordinamento delle procedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari dipartimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale", ove si contemplano le seguenti previsioni:	
	a) "La liquidazione ed erogazione del contributo concesso dovrà avvenire entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo contributo";	
	b) "dovrà procedersi alla revoca del contributo nei seguenti casi: ... mancata trasmissione, nei termini previsti e previa diffida di provvedere alla trasmissione, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto".	
	Alla luce di queste disposizioni, le erogazioni disposte dalla Regione a favore di Antigone non possono ritenersi legittime, bensì indebite e quindi dannose (fatta salva anche in questo caso, la	
	77	

	valutazione di eventuali vantaggi). Infatti, risulta assolutamente	
	non fondata su norme espresse l’affermazione dell’originario	
	convenuto La Camera secondo cui la astratta previsione (anche	
	in una legge regionale) di finanziamenti a favore della Associa-	
	zione Antigone possa determinare la possibilità di ottenere la	
	erogazione di fondi al di fuori delle ordinarie condizioni e proce-	
	dure di legge, in particolare senza un previo accertamento del	
	titolo in forza della quale si pone la spesa a carico dell’Ente, lad-	
	dove nella fattispecie l’Associazione portava a rimborso fatture	
	attestanti spese non sostenute (talora riferite a prestazioni non	
	effettuate).	
	[2.2.2] Le singole fattispecie	
	Tanto premesso in generale, possono ora esaminarsi le singole	
	fattispecie contestate di erogazioni a carico della Regione.	
	B1) "Museo della 'ndrangheta - anno 2012" (contributo	
	Regione Calabria).	
	Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente deci-	
	sione, lett. B1) il Museo della ‘Ndrangheta era stato finanziato	
	con apposito stanziamento di € 100.000,00 a carico del bilancio	
	regionale (art. 6, comma 4, della L.R. n.27/2012), stanziamento	
	impegnato con determinazione del Dirigente del dipartimento	
	regionale n. 424/2012 (a seguito della richiesta dell’associa-	
	zione Antigone datata 21/8/2012); seguiva una istanza di liqui-	
	dazione della Associazione (datata 31/8/2012) corredata da	
	rendiconto e relativa documentazione contabile in “originale	
	78	

	quietanzato” per un importo di euro 102.341,26, prodotta su	
	previa ed espressa richiesta del Dirigente del dipartimento re-	
	gionale competente, con nota n. 286396 del 29.08.2012 (all. 163	
	alla nota della GDF), in cui si chiedeva, tra l’altro:	
	“2) rendiconto economico finanziario da cui risultino le uscite	
	dettagliatamente descritte;	
	3) originale (quietanzato) di tutti i documenti contabili (fat-	
	ture/ricevute fiscali) inerenti all'iniziativa oggetto del contributo	
	concesso, riferentesi all'anno in corso e sottoscritti dal legale	
	rappresentante dell'Ente/Associazione beneficiario del contri-	
	buto. Non saranno presi in considerazione documenti contabili	
	anonimi o non intestati al soggetto beneficiario del contributo;	
	4) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il	
	Legale Rappresentante dichiara che l'IBAN indicato per l'accre-	
	dito del contributo, si riferisce a un conto corrente unico dedi-	
	cato all'accredito e all'utilizzo dei finanziamenti regionali in con-	
	formità e secondo quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.e.i”;	
	La nota specificava altresì le ipotesi di possibile revoca del fi-	
	nanziamento, tra le quali anche la “mancata trasmissione del	
	rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di	
	ogni altro documento dell'iniziativa richiesto”.	
	Quindi, presentata la predetta documentazione, la Regione Ca-	
	labria erogava il contributo in due tranches, con mandati di pa-	
	gamento n. 21434 del 10/10/2012 (progressivi da n. 1 a 46) di	
	euro 62.741,78 e n. 2661 del 22/1/2013 di euro 37.258,22.	
	79	

	Con riferimento a questo contributo, la Procura regionale	
	ha articolato le seguenti contestazioni.	
	a) Quanto alla fattura di cui al progressivo n. 53 della prece-	
	dente tabella, emessa per un totale di € 6.667,98, lo stesso sig.	
	La Camera ha riferito di aver consegnato 5 monitors (importo di	
	euro 2.100,00) ad altra associazione. In sede di memoria di co-	
	stituzione, il La Camera ha evidenziato che il progetto prevedeva	
	la realizzazione del partenariato con Casa memoria Felicia e	
	Peppino Impastato e che il materiale era parte essenziale del	
	progetto di allestimento del Museo di Peppino Impastato. Il Col-	
	legio ritiene fondato l'addebito di euro 2.100,00 , considerato	
	che l'ente Casa memoria Felicia e Peppino Impastato non figura	
	tra gli enti partecipanti al progetto (in atti si è riscontrata solo	
	la partecipazione di Giovanni impastato a seminari).	
	b) L'associazione ha rendicontato il medesimo costo (titolo di	
	viaggio) di euro 1.031,57 per due fatture contrassegnate ai pro-	
	gressivi 49 e 55. Nella memoria di costituzione, il La camera ha	
	sostenuto che l'importo in questione era relativo ad un biglietto	
	Alitalia n. NQM4S5, la cui restituzione è stata chiesta alla Re-	
	gione in data 24 febbraio 2017 e che non ha ricevuto riscontro.	
	Il Collegio ritiene fondata la contestazione attorea di euro	
	1.031,57 , considerata l'identità dei biglietti rendicontati.	
	c) L'associazione ha portato a rendicontazione la fattura di	
	euro 847,00 (progressivo n. 17), che era stata già esibita alla	
	Provincia di Reggio Calabria per la realizzazione di altro progetto	
	80	

	denominato “La Ferita - vincere la ndrangheta - seconda sessione - anno 2011/2012” (circostanza riconosciuta dallo stesso	
	La Camera). In sede di memoria di costituzione, il La Camera ha	
	riferito di aver restituito l’importo alla Provincia con bonifico del	
	9/6/2016 di euro 13.726,00. Il collegio dunque prende atto che	
	il danno erariale è stato rimborsato.	
	d) Per quanto riguarda le fatture contrassegnate con i progressivi 8, 9, 13, 14, 22 e 24 (portate a rendiconto il 31/8/2012)	
	e con i progressivi n. 47, 59, 60 e 62 (portate a rendiconto il	
	22/11/2012), la Procura regionale ha contestato la non veridicità del rendiconto, nei sensi che seguono.	
	1) Per la fattura di cui al progressivo n.8 (euro 2.700,00), risultava allegata copia fotostatica di assegno privo di data e luogo	
	di emissione, incassato in epoca (1/4/2014) successiva alla rendicontazione (inoltre, dall’estratto conto corrente dal 17/3/2012	
	al 10/4/2024, non sembra risultare l’incasso, ma un giroconto	
	dal c/c 153 al c/c 1341, entrambi intestati all'Associazione e	
	accesi presso la BNL). Il La Camera sostiene l’effettività del pagamento, ma la documentazione allegata non sconfessa la tesi	
	attoreale, trattandosi di “giroconto” a seguito di “vostro assegno	
	di conto corrente”, comunque incassato in epoca successiva alla	
	rendicontazione (si richiama la disciplina regionale già compendiata):	
	2) Alla fattura di cui al progressivo n.9 (euro 2.000,00) è stata	
	allegata copia fotostatica di un assegno tratto sul c/c 1341 (non	
	81	

	dunque sul conto n. 153, dedicato ai finanziamenti regionali)	
	che, come si evince dagli esiti degli accertamenti bancari, veniva	
	portato all'incasso, in ogni caso, in data successiva (09.08.2013)	
	a quella di presentazione del rendiconto delle spese. Il La Ca-	
	mera, nelle memorie di costituzione, ha evidenziato che i rendi-	
	conti ex art.6, comma 4, della legge regionale n. 27/2012 (legge	
	di assestamento di bilancio di previsione regionale, ove si pre-	
	vede uno stanziamento di euro 100.000 destinato all'erogazione	
	di un contributo al Museo della 'Ndrangheta per le attività di	
	promozione della cultura della legalità e di contrasto alla crimi-	
	nalità) non evidenziavano la dizione “spese sostenute”. Ad ogni	
	modo, il Collegio ritiene che il rilievo debba essere confermato,	
	anche considerato che detta legge regionale n. 27/2012 non de-	
	rogava al principio generale della rendicontazione ex Regola-	
	mento n. 2/2010.	
	3) Alla fattura di cui al progressivo n. 13 (euro 3.146,00) è stata	
	allegata copia fotostatica di un assegno che il convenuto ha ri-	
	conosciuto non essere stato mai incassato (il medesimo ha rife-	
	rito che sarebbe stato effettuato un bonifico in data 6/11/2012,	
	dunque successivamente alla rendicontazione). Il La Camera,	
	nella memoria di costituzione, ha addotto che la Procura	
	avrebbe riconosciuto il pagamento e ha evidenziato che i rendi-	
	conti ex art.6, comma 4, della legge regionale n. 27/2012 non	
	evidenziavano la dizione “spese sostenute”. Il Collegio ritiene di	
	dover confermare il rilievo, sia in quanto alla rendicontazione è	
	82	

	stata allegato un assegno mai incassato, sia comunque in ra-	
	gione della tardività del riferito bonifico e tenuto conto della di-	
	sciplina regionale già compendiata.	
	4) Alla fattura di cui al progressivo 14 (Euro 9.000,00) risulta	
	allegata copia fotostatica di due assegni privi di data e luogo di	
	emissione - tratti sul c/c 1341 (dunque diverso da quello dedi-	
	cato) - dei quali, solamente uno, dell'importo di € 6.000,00,	
	viene portato all'incasso il 13.12.2012, dunque successiva-	
	mente alla rendicontazione. Il La Camera, nella memoria di co-	
	stituzione, richiama la testimonianza, all'udienza del	
	22/10/2020, del presidente dell'associazione Proskenion circa	
	l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto. Il Collegio ri-	
	tiene fondato l'addebito, considerato che il presidente della Pro-	
	skenion (che avrebbe collaborato a più progetti) ha reso dichia-	
	razioni generiche "quello che dovevamo avere l'abbiamo sempre	
	avuto") e comunque tenuto conto della riferita disciplina regio-	
	nale.	
	5) Alla ricevuta fiscale di cui al progressivo 22 (€ 1.200,00), è	
	stata allegata copia fotostatica di un assegno, dell'importo di €	
	960,00, tratto sul c/c 1341 (dunque diverso da quello dedicato),	
	che viene portato all'incasso, in ogni caso, in data successiva	
	(29.11.2012) a quella di presentazione del rendiconto delle	
	spese. In sede di memorie difensive, inoltre, LA CAMERA esibiva	
	un modello F24 privo degli estremi di versamento della ritenuta	
	d'acconto (pari ad E 240,00) e di relativa presa in carico	
	83	

	dell'istituto addetto alla riscossione della stessa (la circostanza	
	emerge anche dall'anagrafe tributaria). Il La Camera, in sede di	
	memoria di costituzione, ha allegato documentazione inerente	
	alla tracciabilità del pagamento (del 29/11/2012) e relativa alla	
	ritenuta d'acconto. Il Collegio conferma comunque l'addebito, (€	
	1.200,00) in considerazione della tardività del pagamento effet-	
	tuato su conto diverso da quello dedicato e tenuto conto del di-	
	sposto del richiamato provvedimento regionale (e della disci-	
	plina regionale già riferita).	
	6) Alla fattura di cui al progressivo 24 (€ 7.000,00) è stata alle-	
	gata copia fotostatica di bonifico disposto sul c/c 1341 (diverso	
	da quello dedicato al finanziamento) in data 07.09.2012, dun-	
	que successivamente alla rendicontazione. Il La Camera, in sede	
	di memoria di costituzione, premesso l'avvenuto pagamento	
	della fattura, ha evidenziato che la legge regionale non prevede	
	che i rendiconti rechino la dizione di "spese sostenute". Il Colle-	
	gio conferma dunque l'addebito (€ 7.000,00) in considerazione	
	della tardività del pagamento, dell'effettuazione su conto diverso	
	da quello dedicato e tenuto conto del disposto del richiamato	
	provvedimento regionale (e della disciplina regionale già riferita).	
	7) Alla fattura di cui al progressivo 47 (€ 1.200,00) è stata alle-	
	gata copia fotostatica di un assegno, privo di luogo e data di emis-	
	sione, che - così come rappresentato dalla parte nelle proprie me-	
	morie difensive" - è stato annullato. In sostituzione del predetto	
	mezzo di pagamento, sarebbe stato disposto un bonifico a favore	
	84	

	del fornitore in data 09.08.2013 dell'importo di € 800,00 e comun-	
	que in epoca di gran lunga successiva a quella di rendicontazione.	
	Il Collegio ritiene di confermare l’addebito, anche considerato	
	che il La Camera, in sede di memoria di costituzione, nulla ha	
	referito in proposito (non v’è prova in atti del bonifico).	
	8) Ai documenti di cui ai progressivi 59 e 60 (rispettivamente	
	pari ad € 5.000,00 e ad € 4.500,00) risultano allegate copie	
	fotostatiche degli assegni a pagamento privi di data e luogo di	
	emissione, tratti sul c/c 1341 (diverso da quello dedicato al fi-	
	nanziamento). Di fatto, il primo è stato effettivamente riscosso -	
	come dichiarato dalla parte in sede di controdeduzioni - ma co-	
	munque in data successiva (11.02.2013) a quella di presenta-	
	zione del rendiconto. In riferimento al secondo, La Camera -	
	nelle proprie memorie - non ha esibito alcun documento a so-	
	stegno della propria dichiarazione, secondo la quale l'assegno	
	de quo sarebbe stato incassato in data 10.11 2012 (da accerta-	
	menti bancari esperiti sui conti dell'Associazione, invece, l'effet-	
	tivo momento di pagamento è risultato essere il 03.09.2013, e	
	quindi in data posteriore alla presentazione a rendiconto). In	
	sede di memorie di costituzione, il La Camera ha altresì eviden-	
	ziato che il rendiconto non conteneva la dizione “spese soste-	
	nute”. Il collegio ritiene di dover confermare gli addebiti, in con-	
	siderazione comunque della tardività del pagamento, della sua	
	effettuazione da conto diverso da quello dedicato e tenuto conto	
	del disposto del richiamato provvedimento regionale (e della	
	85	

	disciplina regionale già riferita);	
	9) Alla fattura di cui al progressivo 62, emessa per un totale pari	
	a €1.500,00 , è allegata copia fotostatica di un assegno tratto	
	sul cc 1341, privo di luogo e data di emissione che - così come	
	rappresentato dalla parte nelle proprie memorie difensive - è	
	stato incassato in data 20.12.2013 e comunque in epoca suc-	
	cessiva a quella di rendicontazione. Peraltro, il conto corrente	
	dedicato all'accredito e all'utilizzo dei contributi regionali è stato	
	individuato, dal rappresentante legale, nel dc n. 153 acceso	
	presso il predetto istituto di credito. Nella memoria di costitu-	
	zione, il La Camera ha evidenziato che il pagamento è stato ef-	
	fettuato. Il collegio ritiene di dover confermare l'addebito in con-	
	siderazione della tardività del pagamento e tenuto conto del di-	
	sposto del richiamato provvedimento regionale (e della disci-	
	plina regionale già riferita);	
	Pertanto, con riguardo al progetto in esame, il danno deve essere	
	liquidato (a fronte di una contestazione di euro 41.224,57) in	
	euro 40.377,57 (2.100,00 + 1.031,57 + 2.700,00 + 2.000,00 +	
	3.146,00 + 9.000,00 + 1.200,00 + 7.000,00+1.200,00 +	
	5.000,00+4.500,00 + 1.500,00).	
	B2) Osservatorio permanente sulle misure di preven-	
	zione.	
	Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente deci-	
	sione, lett. B2) con l'art. 43, comma 1, della legge regionale n.	
	69/2012, la Regione ha autorizzato, per il 2013, la spesa di €	
	86	

	80.000,00 per il progetto in esame, contributo impegnato con	
	decreto del dirigente dott. Bianco Giuseppe n. 66 del	
	18/2/2013.	
	Il medesimo dott. Bianco, con nota protocollo n. 78778 del	
	06.03.2013 (all. n. 176 GDF), comunicava all'Associazione An-	
	tigone:	
	(a) la concessione di un contributo di € 80.000,00;	
	(b) che la relativa liquidazione sarebbe avvenuta previa presen-	
	tazione, tra l'altro, di:	
	“- relazione dettagliata della realizzazione dell'iniziativa;	
	- rendiconto economico finanziario da cui risultino le uscite det-	
	tagliatamente descritte;	
	- originale (quietanzato) di tutti i documenti contabili (fatture/ri-	
	cevute fiscali) inerenti all'iniziativa oggetto del contributo con-	
	cesso, riferentesi all'anno in corso e sottoscritti dal legale rap-	
	presentante dell'ente/Associazione beneficiario del contributo.	
	Non saranno presi in considerazione documenti contabili ano-	
	nimi o non intestati al soggetto beneficiario del contributo;	
	- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale	
	il Legale Rappresentante dichiara che l'IBAN indicato per l'ac-	
	credito del contributo, si riferisce a un conto corrente unico de-	
	dicato all'accredito e all'utilizzo dei finanziamenti regionali in	
	conformità e secondo quanto previsto dalla L.136/2010 e	
	s.m.e.i.”.	
	Nella medesima nota, la regione ha altresì specificato le ipotesi	
	87	

	di possibile revoca del finanziamento, tra le quali anche la “man-	
	cata trasmissione del rendiconto economico-finanziario, degli	
	allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa ri-	
	chiesto”.	
	La Regione ha erogato il contributo in tre tranches, con mandati	
	n. 14729 del 14.05.2013 di euro 32.494,79 (progressivi da n.1	
	a n. 37), n. 25036 del 08.10.2013 di € 37.699,34 e n. 26471 del	
	13.11.2013 di € 9.805,87.	
	la Procura regionale ha contestato la documentazione posta a	
	base della rendicontazione (inviata in varie tranches) per le ra-	
	gioni di seguito specificate.	
	(a) Il Sig. LA CAMERA - nel rendiconto datato 17.06.2013 - in	
	ordine ai documenti di spesa di cui ai progressivi 39, 41, 61 e	
	63 accludeva:	
	- alla fattura di cui al progressivo 39 (€ 3.600,00), copia foto-	
	statica di un assegno privo di data e luogo di emissione, che,	
	come si evince dagli accertamenti bancari esperiti sui conti in-	
	testati all'Associazione, viene incassato in data 08.01.2014.	
	Nella memoria di costituzione, il La Camera, premesso l'avve-	
	nuto pagamento della fattura, ha riferito che tutti i pagamenti	
	sono stati liquidati come meri “acconti” e non recano la dizione	
	“spese sostenute”. Il collegio ritiene fondato l’addebito di tardi-	
	vità in quanto, in disparte la circostanza che sulla richiesta di	
	liquidazione (allegata dal convenuto con n. 42) la dizione ”ac-	
	conto” è aggiunta a penna, l’incasso della fattura è avvenuto	
	88	

	successivamente alla rendicontazione e tenuto conto del dispo-	
	sto della richiamata nota regionale (e della disciplina regionale	
	già riferita);	
	- alla fattura di cui al progressivo 41, emessa per un totale	
	pari a € 1.225,00 , copia fotostatica di un assegno privo di data	
	e luogo di emissione che, come si evince dagli accertamenti ban-	
	cari esperiti sui conti intestati all'Associazione, viene incassato	
	in data 15.10.2013. Nella memoria di costituzione, il La Camera,	
	premesso l'avvenuto pagamento della fattura, ha riferito che	
	tutti i pagamenti sono stati liquidati come meri "acconti" e non	
	recano la dizione "spese sostenute". Il collegio ritiene fondato	
	l'addebito in quanto, in disparte la circostanza che sulla richie-	
	sta di liquidazione (allegata dal convenuto con n. 42) la dizione	
	"acconto" è aggiunta a penna, l'incasso della fattura è avvenuto	
	successivamente alla rendicontazione e tenuto conto del dispo-	
	sto della richiamata nota del dirigente regionale (e della disci-	
	plina regionale già riferita);	
	- alla fattura di cui al progressivo 61 (euro 5.000,00), copia	
	fotostatica di un assegno privo di data e luogo di emissione che	
	come si evince dagli accertamenti bancari esperiti sui conti in-	
	testati all'Associazione - viene incassato in data 15.10.2013.	
	Nella memoria di costituzione, il La Camera, premesso l'avve-	
	nuto pagamento della fattura, ha riferito che tutti i pagamenti	
	sono stati liquidati come meri "acconti" e non recano la dizione	
	"spese sostenute". Il collegio ritiene fondato l'addebito in	
	89	

	quanto, in disparte la circostanza che sulla richiesta di liquidazione (allegata dal convenuto con n. 42) la dizione "acconto" è	
	aggiunta a penna, l'incasso della fattura è avvenuto successiva-	
	mente alla rendicontazione e tenuto conto del disposto della ri-	
	chiamata nota del dirigente della Regione (e della disciplina re-	
	gionale già riferita);	
	- alla fattura di cui al progressivo 63, emessa per un totale	
	pari a € 1.000,00 , è allegata copia fotostatica di un assegno	
	privo di data e luogo di emissione che, come si evince dagli ac-	
	certamenti bancari esperiti sui conti intestati all'Associazione	
	nonché dal controllo incrociato eseguito presso il fornitore, viene	
	incassato in data 11.10.2013. In proposito, il La Camera nulla	
	ha riferito in sede di memorie di costituzione. Il Collegio ritiene	
	dunque di confermare l'addebito.	
	b) La parte ha presentato a rendiconto (in data 15.04.2013) i	
	documenti di spesa di cui ai progressivi 35, 36, 37, che reca-	
	vano, in calce, un'attestazione di avvenuto pagamento non veri-	
	tiera, in quanto:	
	- alla fattura di cui al progressivo 35 (€ 8.000,00), sulla quale	
	è stata indicata la modalità di pagamento, risulta allegata copia	
	fotostatica di due assegni privi di data e luogo di emissione che	
	- come dichiarato dalla parte in sede di memorie difensive - sono	
	stati incassati in data 30.12.2014. Nella memoria di costitu-	
	zione, il La Camera, premesso l'avvenuto pagamento della fat-	
	tura, ha riferito che tutti i pagamenti sono stati liquidati come	
	90	

	meri “acconti” e non recano la dizione “spese sostenute”. Il col-	
	legio ritiene fondato l’addebito in quanto, in disparte la circo-	
	stanza che sulla richiesta di liquidazione (allegata dal convenuto	
	con n. 42) la dizione ”acconto” è aggiunta a penna, l’incasso	
	della fattura è avvenuto successivamente alla rendicontazione e	
	tenuto conto del disposto della richiamata nota del dirigente	
	della Regione (e della disciplina regionale già riferita);	
	- alla fattura di cui al progressivo 36 (€ 2.500,00), risulta al-	
	legata copia fotostatica di un assegno, privo di luogo e data di	
	emissione, che - così come rappresentato dalla parte nelle pro-	
	prie memorie difensive - è stato annullato. In sostituzione del	
	predetto mezzo di pagamento, sarebbe stato disposto un boni-	
	fico a favore del fornitore in data 21.05.2013 dell'importo di €	
	2.000,00, ma, da interrogazioni effettuate all'Anagrafe Tributa-	
	ria, risulta in totale, per l'anno in esame, un versamento di €	
	600,00 su un lordo complessivo di € 3.000,00. Pertanto, rite-	
	nendo che la ritenuta d'acconto afferente alla fattura in esame	
	sia capiente nel totale versato, la Procura regionale ha conte-	
	stato unicamente la somma di € 2.000,00. Il La camera, in sede	
	di memoria di costituzione, ha allegato elenco bonifici, tra cui	
	uno di euro 2.000 del 21/5/2013 a favore della fornitrice (Gatto	
	Grazie), nonché dimostrazione del versamento della ritenuta.	
	Il collegio ritiene fondato l’addebito, nei limiti del contestato	
	(euro 2.000,00) , considerate le modalità di rendicontazione (co-	
	pia di assegno senza data e luogo di emissione) e che comunque	
	91	

	il riferito bonifico è stato incassato successivamente alla rendi-	
	contazione, nonché tenuto conto del disposto della richiamata	
	nota del dirigente della Regione (e della disciplina regionale già	
	riferita);	
	- alla fattura di cui al progressivo 37 (euro 6.000,00), sulla	
	quale sono stati indicati gli estremi di pagamento, risulta alle-	
	gata copia fotostatica di un assegno privo di data e luogo di	
	emissione che - come dichiarato nelle memorie difensive - sa-	
	rebbe stato incassato in data 22.08.2014.	
	Nella memoria di costituzione, il La Camera, premesso l'avve-	
	nuto pagamento della fattura, ha riferito che tutti i pagamenti	
	sono stati liquidati come meri "acconti" e non recano la dizione	
	"spese sostenute". Il collegio ritiene fondato l'addebito in	
	quanto, in disparte la circostanza che sulla richiesta di liquida-	
	zione (allegata dal convenuto con n. 42) la dizione "acconto" è	
	aggiunta a penna e che alla rendicontazione è stato allegato il	
	suddetto assegno, l'incasso della fattura è avvenuto successiva-	
	mente alla rendicontazione e tenuto conto del disposto della ri-	
	chiamata nota del dirigente della Regione (e della disciplina re-	
	gionale già riferita);	
	c) La parte ha presentato a rendiconto (in data 17.06.2013)	
	quelli di cui ai progressivi n. 69 e 70, che recavano, in calce,	
	un'attestazione di avvenuto pagamento non veritiera, in quanto:	
	- alla ricevuta fiscale di cui al progressivo 69 (€1.000,00) ri-	
	sulta allegata copia fotostatica di un assegno, privo di luogo e	
	92	

	data di emissione che - così come rappresentato dalla parte nelle	
	proprie memorie difensive" - è stato annullato. In sostituzione	
	del predetto mezzo di pagamento, sarebbe stato disposto un bo-	
	nifico a favore del fornitore in data 27.12.2013 dell'importo di €	
	1.000,00. Nella memoria di costituzione, il La Camera ha soste-	
	nuto che la Procura avrebbe riconosciuto l'avvenuto pagamento	
	e ha riferito che tutti i pagamenti sono stati liquidati come meri	
	"acconti" e non recano la dizione "spese sostenute". Il collegio	
	ritiene fondato l'addebito in quanto, in disparte la circostanza	
	che sulla richiesta di liquidazione (allegata dal convenuto con n.	
	42) la dizione "acconto" è aggiunta a penna e che l'assegno alle-	
	gato alla rendicontazione è stato annullato, l'incasso della fat-	
	tura non risulta comprovato, così come la data del pagamento	
	(comunque tardivo).	
	- alla ricevuta fiscale di cui al progressivo 70 (€ 1.000,00), ri-	
	sulta allegata copia fotostatica di un assegno, privo di luogo e	
	data di emissione che - così come rappresentato nelle memorie	
	difensive prodotte dalla parte - è stato annullato. In sostituzione	
	del predetto mezzo di pagamento, sarebbero stati disposti due	
	bonifici a favore del fornitore in data 26.11.2013 per un importo	
	di E 500,00 e il 09.12.2013 per un importo di € 300,00, a paga-	
	mento parziale del relativo documento. In sede di memorie di-	
	fensive, inoltre, LA CAMERA esibiva un modello F24 privo degli	
	estremi di versamento della ritenuta «acconto (pari ad E 200,00)	
	e di relativa presa in carico da parte dell'istituto addetto alla	
	93	

	riscossione della stessa. Da interrogazioni effettuate all'Ana-	
	grafe Tributaria risulta in totale, per l'anno in esame, un versa-	
	mento di € 400,00 su un lordo complessivo di € 2.000,00. Per-	
	tanto, avendo appurato che la ritenuta d'acconto afferente alla	
	fattura in esame è capiente nel totale versato, la Procura regio-	
	nale ha contestato unicamente la somma di € 800,00. In propo-	
	sito, il La Camera, con la memoria di costituzione, ha depositato	
	(all. n. 44) prova di bonifico del 9/12/2013 di euro 800,00 a	
	favore del fornitore (Grillo Domenico).	
	Il collegio, pur prendendo atto dell'avvenuto pagamento della	
	fattura, ritiene fondato l'addebito in quanto l'incasso della fat-	
	tura è avvenuto successivamente alla rendicontazione e tenuto	
	conto del disposto della richiamata nota del dirigente della Re-	
	gione (e della disciplina regionale già riferita).	
	Pertanto, con riguardo al contributo in esame, il danno deve es-	
	sere liquidato in euro 28.625,00 (pari alla somma degli importi	
	predetti).	
	B3) “Criminals economics”	
	Come sopra precisato (cfr. parte in fatto della presente deci-	
	sione, lett. B1), in base all'art. 43, comma 2, della legge regionale	
	n. 69/2012 (che tuttavia non individuava esplicitamente Anti-	
	gone come beneficiaria) e a seguito di istanza dell'associazione	
	Antigone, la Regione, con delibera di giunta n. 146 del	
	22/4/2013, ha autorizzato l'organizzazione (avvalendosi del	
	supporto operativo di Antigone), di una conferenza	
	94	

	internazionale nell'ottobre 2013 sulla confisca dei beni seque-	
	strati alla criminalità organizzata (importo della spesa euro	
	100.000,00).	
	Quindi, l'Associazione (il sig. La Camera) rendicontava alcune	
	spese in data 11.07.2013 (documenti di spesa di cui ai progres-	
	sivi dal n. 1 al n. 25), altre in data 30.10.2013 (fatture di cui ai	
	progressivi dal n. 26 al n. 59), altre in data 19.12.2013 (docu-	
	menti di cui ai progressivi dal n. 60 al n. 81) altre in data	
	06.02.2014 (quelli dal n. 82 al n. 99), per complessivi euro	
	94.301,70; importo erogato dalla Regione Calabria in 4 tran-	
	ches, ovvero con mandati di pagamento n. 20600 del 1/8/2013	
	(progressivi da n. 1 aa n. 25) per euro 31.970,31, n. 27165 del	
	28/11/2013 (progressivi da n. 26 a 59) di euro 20.145,65, n.	
	1408 del 27/1/2014 (progressivi da n. 60 a 81) per euro	
	24.577,64 e n. 5214 del 21/2/2014 (progressivi da n. 82 a 99)	
	per euro 17.608,10.	
	In relazione a detti documenti di spesa, la Procura regionale ha	
	argomentato le seguenti contestazioni.	
	(a) Al documento di spesa di cui al progressivo n. 52 (€	
	1.577,73), la parte accludeva al rendiconto (datato 30.10.2013)	
	una ricevuta di rimborso contenente, tra l'altro, una spesa già	
	inserita nell'ambito di altra progettualità per un importo di €	
	154,75 (come confermato dallo stesso interessato). In proposito,	
	il La camera, nella memoria di costituzione sostiene che l'accusa	
	non indica nessun valore e nessun riferimento.	
	95	

	Il Collegio ritiene fondata la contestazione, in quanto dagli atti	
	di causa (nota GDF n. 29876 del 2/2/2016) risulta che si tratta	
	della fattura n 311163 (per euro 154,75) emessa da Auto Europa	
	in data 27/08/2013 per il noleggio di un veicolo, in ordine alla	
	quale lo stesso La Camera, interrogato dalla GDF, si era riser-	
	vato di restituire l'importo.	
	(b) Al documento di spesa di cui al progressivo n. 54 (€	
	1.500,00), l'associazione, in sede di rendicontazione (in data	
	30.10.2013) allegava copia fotostatica di un assegno privo di	
	data e luogo di emissione, che - come si evince dagli accerta-	
	menti bancari esperiti sui conti intestati all'Associazione — è	
	stato incassato in data 04.11.2013 e, pertanto, in epoca succes-	
	siva a quella di presentazione del rendiconto delle spese. Il col-	
	legio conferma l'addebito, anche tenuto conto della circostanza	
	che il La Camera, in sede di costituzione, nulla ha controde-	
	dotto.	
	(c) Per il documento di spesa di cui al progressivo n. 62 (€	
	847,00), non risulta, dagli accertamenti bancari, effettuato al-	
	cun pagamento (l'associazione aveva allegato al documento di	
	spesa un assegno privo di data, effettivamente incassato solo in	
	data 19.03.2014, ovvero successivamente alla rendicontazione,	
	av-venuta in data 19.12.2013). In proposito, il La Camera, in	
	sede di memorie di costituzione, si è limitato a riferire che “l'ac-	
	cusa riconosce che il pagamento è stato effettuato”. Il Collegio	
	ritiene dunque di dover confermare l'addebito, in quanto il	
	96	

	riferito incasso della fattura sarebbe comunque avvenuto suc-	
	cessivamente alla rendicontazione (si richiama la disciplina re-	
	gionale già compendiata), e considerato che Antigone non era	
	destinataria diretta del finanziamento (infatti Antigone ha avan-	
	zato istanze di “liquidazione di fatture” allegate con documenta-	
	zione a sostegno, tra cui detto assegno).	
	(d) Al documento di spesa elencato al n. 80 della tabella (€	
	1.305,43), l’associazione, in sede di rendicontazione (in data	
	19.12.2013), allegava copia fotostatica di un assegno privo di	
	data e luogo di emissione, che - come si evince dagli accerta-	
	menti bancari esperiti - viene incassato in data 23.12.2013, ov-	
	vero in epoca successiva a quella di rendicontazione. Il La Ca-	
	mera, in sede di memoria di costituzione, si è limitato ad evi-	
	denziare che l’accusa ha riconosciuto che il pagamento è stato	
	effettuato. Il Collegio ritiene dunque di dover confermare l’adde-	
	bito, in quanto il riferito assegno, senza data e luogo di emis-	
	sione, è stato incassato successivamente alla rendicontazione	
	(si richiama la disciplina regionale già compendiata) e conside-	
	rato che Antigone non era destinataria diretta del finanziamento	
	(infatti Antigone ha avanzato istanze di “liquidazione di fatture”	
	allegate con documentazione a sostegno, tra cui detto assegno).	
	(e) Al documento di spesa di cui al progressivo n. 81 (€	
	4.500,00), la parte, in sede di rendicontazione (in data	
	19.12.2013), allegava copia fotostatica di un assegno privo di	
	data e luogo di emissione, che - come si evince dagli accerta-	
	97	

	menti bancari esperiti, è stato incassato in data 17.03.2014, ov-	
	vero successivamente alla rendicontazione delle spese. Il La Ca-	
	mera, in sede di memoria di costituzione, si è limitato ad evi-	
	denziare che l'accusa ha riconosciuto che il pagamento è stato	
	effettuato. Il Collegio ritiene dunque di dover confermare l'adde-	
	bito, in quanto il riferito assegno è stato incassato successiva-	
	mente alla rendicontazione (si richiama la disciplina regionale	
	già compendiata), tanto più che Antigone non era destinataria	
	diretta del finanziamento (infatti Antigone ha avanzato istanze	
	di "liquidazione di fatture" allegate con documentazione a soste-	
	gno, tra cui detto assegno).	
	(f) Al documento di cui al progressivo n. 98 (€ 1.500,00 della	
	Ristorante L'Accademia P.I.:01498490802, per fattura del	
	15/11/2013), la parte, in sede di rendicontazione (in data	
	19.12.2013), allegava copia fotostatica di un assegno privo di	
	data e luogo di emissione, che - come si evince dagli accerta-	
	menti bancari esperiti - all'epoca della presentazione del pre-	
	detto rendiconto non era stato ancora incassato. In sede di me-	
	moria di costituzione, il La Camera ha riferito che l'importo sa-	
	rebbe stato pagato, allegando una stampa di movimenti di conto	
	corrente in cui non figura il suddetto beneficiario e che comun-	
	que riguarda pagamenti tutti effettuati da luglio a dicembre	
	2014. Il Collegio ritiene dunque di dover confermare l'addebito,	
	in quanto non v'è prova dell'avvenuto pagamento nonché tenuto	
	conto della richiamata disciplina regionale, tanto più che	
	98	

	Antigone non era destinataria diretta del finanziamento (infatti	
	Antigone ha avanzato istanze di “liquidazione di fatture” allegate	
	con documentazione a sostegno, tra cui detto assegno).	
	(g) Alla presentazione a rendiconto (in data 19.12.2013), i docu-	
	menti di spesa di cui ai progressivi 60 e 61 e successivamente	
	(in data 06.02.2014) di quello di cui al n. progressivo 85, re-	
	cavano, in calce, un'attestazione di avvenuto pagamento non ve-	
	ritiera. Ciò in quanto:	
	- alla ricevuta fiscale di cui al progressivo 60 (€ 2.000,00), ri-	
	sulta allegata copia fotostatica di un assegno per un importo	
	pari a €1.600,00 - privo di data e luogo di emissione - che è stato	
	incassato in data 13.03.2014 e cioè in epoca successiva a quella	
	di rendicontazione. Inoltre, LA CAMERA ha esibito un modello	
	F24 privo degli estremi di versamento della ritenuta d'acconto	
	(pari ad € 400,00) e di relativa presa in carico dell'istituto ad-	
	detto alla riscossione della stessa. Tale circostanza è confermata	
	dalle risultanze della consultazione dell'Anagrafe Tributaria. In	
	proposito, il La Camera ha prodotto un estratto di c.c. da cui	
	risulta un pagamento con assegno del 21/2/2014, senza l'indi-	
	cazione del beneficiario e un F24 per versato il 27/2/2017 (non	
	si identifica il relativo rapporto). Il Collegio ritiene dunque che	
	l'addebito vada confermato, in quanto il pagamento risulta suc-	
	cessivo (e comunque non debitamente provato; si richiama la	
	disciplina regionale già compendiata), tanto più che Antigone	
	non era destinataria diretta del finanziamento (infatti Antigone	
	99	

	ha avanzato istanze di “liquidazione di fatture” allegate con documentazione a sostegno, tra cui detto assegno e detto F24);	
	- alla ricevuta fiscale di cui al progressivo 61 (€ 2.000,00), risulta allegata copia fotostatica di un assegno per un importo pari a € 1.600,00 - privo di data e luogo di emissione - che è stato incassato in data 21.02.2014 e cioè in epoca successiva a quella di rendicontazione. Inoltre, LA CAMERA ha esibito un modello F24 privo degli estremi di versamento della ritenuta d'acconto (pari ad Euro 400,00) e di relativa presa in carico dell'istituto addetto alla riscossione della stessa. Anche in questo caso tale circostanza risulta avvalorata dagli esiti della visita all'Anagrafe Tributaria. In proposito, il La Camera ha prodotto un estratto di c.c. da cui risulta un pagamento con assegno del 27/2/2014, senza l'indicazione del beneficiario e un F24 versato il 27/2/2017 (non si identifica il relativo rapporto). Il Collegio ritiene dunque che l'addebito vada confermato in quanto il pagamento risulta successivo (e comunque non debitamente provato; si richiama la disciplina regionale già compendiata), tanto più che Antigone non era destinataria diretta del finanziamento (infatti Antigone ha avanzato istanze di “liquidazione di fatture” allegate con documentazione a sostegno, tra cui detto assegno);	
	- al documento fiscale di cui al progressivo 85 (euro 2.115,00), che conteneva un'attestazione di pagamento non veritiera, risulta allegata copia fotostatica di un assegno - privo di data e	

	luogo di emissione - che è stato incassato in data 10.02.2014 e	
	cioè in epoca successiva a quella di rendicontazione	
	(19.12.2013). In proposito, il La Camera, nella memoria di co-	
	stituzione, ha sottolineato l'avvenuto pagamento dell'importo.	
	Il Collegio ritiene di dover confermare l'addebito, in quanto il	
	referito assegno, privo di data e luogo di emissione, è stato in-	
	cassato successivamente alla rendicontazione (si richiama la di-	
	sciplina regionale già compendiata), tanto più che Antigone non	
	era destinataria diretta del finanziamento (infatti l'associazione	
	ha avanzato istanze di "liquidazione di fatture" allegate con do-	
	cumentazione a sostegno, tra cui detto assegno).	
	Pertanto, il danno erariale da risarcire ammonta ad euro	
	386.216,14 [A2(1.500+ 6.000+ 9.500+ 1.700) + A3(3.641,27+	
	1.445,38+ 2.544+ 2.200+ 33.809,76+ 5.604) + A4(50.001,89	
	+12.000 +1.785 +1.100) + A5 (19.266,80)+ A6 (6.670,69) +	
	A7(12.500)+ A8(1.904)+ A9(2.400+ 1.000+ 3.000+ 3.150+	
	2080+ 2460) + A10(5.082+ 707+ 4.480+ 4500) + A11(99.200,00)	
	+ B1(2.100+ 1.031,57+ 2.700+ 2.000+ 3.146+ 9.000+ 1.200+	
	7.000+ 1.200+ 5.000+ 4.500+ 1.500) + B2(3.600+ 1.225+	
	5.000+ 1.000+ 8.000+ 2.000+ 6.000+ 1.000+ 800) +	
	B3(154,75+ 1.500+ 847+ 1.305,43+ 4.500+ 1.500+ 2.000+	
	2000+ 2.115)]	
	[3] Con riguardo all' <u>elemento oggettivo</u> della responsabilità	
	amministrazione in contestazione, risulta evidente dalla narra-	
	tiva che precede come il danno suddetto sia legato da nesso di	
	101	

	causalità immediata e diretta con la condotta della Associa-	
	zione, che ha presentato a rimborso alla Provincia di Reggio Ca-	
	labria ed alla Regione Calabria fatture e ricevute attestanti pa-	
	gamenti non ancora effettuati (effettuati solo dopo l'erogazione	
	delle somme, e talora solo in parte erogati) e per contropresta-	
	zioni talora non eseguite.	
	[4] Tale condotta risulta indubbiamente <u>antigiuridica</u> , per	
	violazione dei doveri di buona fede che incombono al soggetto	
	beneficiario di pubbliche contribuzioni in sede di richiesta di	
	rimborsi concessi per l'attuazione di un programma pubblici-	
	stico.	
	[5] Con riguardo, infine, all' <u>elemento soggettivo</u> dell'illecito	
	amministrativo contabile contestato, pare infine appena il caso	
	di evidenziare come Antigone (attraverso il suo rappresentante	
	legale) abbia posto in essere le condotte già rassegnate con piena	
	coscienza e volontà, come evincibile dalla natura della docu-	
	mentazione allegata alle varie rendicontazioni, dalle vicende dei	
	pagamenti successivi (ove rinvenibili) e in generale dal com-	
	plesso delle circostanze compendiate.	
	[5] Pertanto e conclusivamente, in parziale accoglimento della	
	domanda attorea, ritiene il Collegio di dover pronunciare con-	
	danna, a titolo di dolo, l'associazione Antigone - Osservatorio	
	sulla ndrangheta al risarcimento, della somma complessiva di	
	euro 386.216,14 di cui euro 301.291,39 a beneficio della Pro-	
	vincia (città metropolitana) di Reggio Calabria ed euro	
	102	

	84.924,74 a beneficio della Regione Calabria.	
	[7] Sulle somme oggetto di condanna devono essere applicate la	
	rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data dei pa-	
	gamenti fino al deposito della presente sentenza, nonché gli in-	
	teressi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza e	
	fino all'effettivo soddisfo.	
	[8] La regolazione delle <u>spese processuali</u> , liquidate come da	
	dispositivo, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Cala-	
	bria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la	
	domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'associazione Anti-	
	gone - Osservatorio sulla ndrangheta al risarcimento, della	
	somma complessiva di euro 386.216,14 , di cui euro	
	301.291,39 a beneficio della Provincia (città metropolitana) di	
	Reggio Calabria ed euro 84.924,74 a beneficio della Regione Ca-	
	labria, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da motiva-	
	zione.	
	Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di giu-	
	dizio, quantificate come da nota a margine del funzionario di	
	segreteria.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 13	
	marzo 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	103	

[illegible]